Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 24 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(4474)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 luglio 1981 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Nuovi fondamenti e finalità della scuola elementare ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, presso il C.I.D.I. - Centro iniziativa democratica degli insegnanti, piazza Sonnino 13, 00153 - Roma, telefoni 5809374 - 5806970.

(4539)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1981.

Attribuzione alla regione Veneto dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale per l'importo di L. 7.560.178.862.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Veneto la somma di L. 886.219.700, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979;

Viste la nota n. 6063 del 20 marzo 1981 e l'allegata dichiarazione di pari numero (rese entrambe dall'assessore competente della regione Veneto) con la quale ultima si chiede l'erogazione, fra l'altro, dell'importo di L. 11.769.722.912, per interventi riferiti al secondo triennio;

Considerato che il predetto importo di L. 11.769.722.912 trova copertura nei fondi del 1978, seconda tranche, nel limite di L. 4.209.544.050, rimanendo insoddisfatto per L. 7.560.178.862;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Veneto è assegnata la somma di lire 7.560.178.862, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 300

(4087)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 giugno 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 7 novembre 1966);

Ravvisata la necessità di modificare, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente « Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », il citato decreto ministeriale 15 settembre 1966;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 23 giugno 1981 l'art. 2 del decreto ministeriale 15 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa, è sostituito dal seguente:

« L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

Compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; pratiche relative all'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di Stato Maggiore; relazioni sull'attività della Di-

rezione generale; studi per l'introduzione dei moderni princìpi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; custodia ed aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio generali:

Stato, avanzamento, trattamento economico, documentazione caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli ufficiali generali del servizio permanente e delle categorie del congedo.

1ª *Divisione* (reclutamento):

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente e di complemento, stato dei sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina; nomine dirette.

2ª *Divisione* (impiego ufficiali):

Impiego degli ufficiali ferme restando, in materia, le attribuzioni dei Capi di Stato Maggiore.

3ª *Divisione* (stato e avanzamento ufficiali in servizio permanente):

Stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo dell'Arma dei carabinieri.

4ª *Divisione* (stato e avanzamento ufficiali in servizio permanente):

Stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei ruoli dei Corpi tecnico, automobilistico, sanitario (ufficiali medici, ufficiali chimici farmacisti), di commissarato (ufficiali commissari, ufficiali di sussistenza), di amministrazione e veterinario.

5ª *Divisione* (stato e avanzamento ufficiali di categorie del congedo):

Stato e avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo d'onore.

6ª *Divisione* (stato e avanzamento ufficiali di categorie del congedo):

Stato e avanzamento degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento.

7ª *Divisione* (trattamenti economici e bilancio):

Trattamento economico normale ed eventuale, indennità e assegni comunque spettanti agli ufficiali. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale, compresi i capitoli relativi alle spese per gli istituti e le scuole preposti alla istruzione e alla formazione del personale nonché quelli riguardanti le spese per il personale delle sedi all'estero dell'Esercito; pratiche relative all'impostazione ed alle variazioni di bilancio per la parte di competenza della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici.

8ª *Divisione* (disciplina):

Pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico degli ufficiali.

9ª *Divisione* (ricompense e onorificenze):

Pratiche relative alle ricompense, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche per tutto il personale militare dell'Esercito.

10ª *Divisione* (documentazione):

Conservazione e aggiornamento dei documenti caratteristici e matricolari degli ufficiali ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1981

Il Ministro: LAGORIO

(4429)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 dicembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pula.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Pula;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pula;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro d'insieme di notevole armonia e pregio estetico. Fa parte di quel grandioso complesso ambientale che, da Monte Arcosu a Punta Sebera e Punta Spinosa, attraverso Monte Sa Mirra e Punta Maxia, toccando la massima elevazione con il Monte Is Cavarios di 1116 m, racchiude un complesso forestale di ampiezza e densità tali da non trovare riscontro nel resto dell'isola.

La struttura geologica del massiccio, sostanzialmente granitica, assume spesso aspetti curiosi, come nella zona di Punta Sebera, dove compaiono tipici esempi di erosione colonnare, e nei giganteschi massi, scavati dall'intenso lavorio degli agenti atmosferici.

La vegetazione, abbastanza varia, si presenta in diversi stadi: zone di macchia predominante con foltissimi cespugli di erica (che raggiungono anche una notevole altezza) e di corbezzolo arborescente che in autunno si ammanta di bacche rosse, gialle e aranciate che costituiscono il cibo preferito dai cinghiali.

Su questo mare verde che si innalza per non più di 2-3 metri si ergono i grandi esemplari di leccio che vegetando isolati possono espandere al massimo il globo della loro chioma.

In questa macchia, impenetrabile, si rifugiano numerosi cinghiali e, almeno sino a qualche anno fa, erano presenti un centinaio di esemplari di Cervo Sardo.

Questa zona è stata, inoltre, proposta quale area di protezione per la riserva della Biosfera della foresta a Quercus Ilex con la denominazione di « Pixina Manna-Monti Mannu »;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Pula ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da Punta Sebera lungo il confine comunale tra Domus De Maria e Pula in direzione sud-est sino a punta Giuanne Daga e ancora verso sud sino alla quota 230; da tale punto si percorre il limite di confine della concessione trentennale al demanio forestale fatta da parte dell'ETFAS (convenzione in data 31 maggio 1976, reperto n. 77 Azienda foreste demaniali, registro Corte dei conti il 24 giugno 1976, registro Azienda foreste demaniali n. 1, foglio n. 44), passando per monte Gravellus, Monte Capiglia, Medau Nuraxeddu, Conca Moio, sino alla quota 314 a nord della Punta Conca Moio, dove si prosegue verso nord lungo il confine della proprietà demaniale della foresta di Pula, passando per Monte Bagadiu, Rio Domo de Is Abis, Monte Patenteddu, Monte Barone sino all'incrocio col confine comunale con Villa San Pietro.

Si risale tale confine verso nord-ovest sino a Punta Matta Sola, dove s'incrocia il confine col comune di Santadi, da tale punto si segue poi il confine col comune di Santadi verso sud-ovest, sino a Punta Sebera.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Pula provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: BIASINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 6 luglio 1977

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno sei del mese di luglio alle ore 17, in seguito ad invito diramato con note n. 2677, 2678, 2679 e 2680 del 25 giugno 1977, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) CAPOTERRA: rettifica del vincolo;

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: complesso orografico del Sulcis sud-orientale (comprendente i comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch). Il presidente precisa che il precedente vincolo di Capoterra, pubblicato all'albo pretorio del 17 maggio 1973, viene a congiungersi al vincolo di Assemini - decreto ministeriale del 9 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

(*Omissis*).

Pertanto, a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso orografico del Sulcis sud-orientale compreso nei comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch.

(*Omissis*).

COMUNE DI PULA.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: da Punta Sebera lungo il confine comunale tra Domus de Maria e Pula in direzione sud-est sino a Punta Giuanne Daga e ancora verso sud sino alla quota 230; da tale punto si percorre il limite di confine della concessione trentennale al Demanio forestale fatta da parte dell'Etfas (convenzione in data 31 maggio 1976, reperto n. 77 Azienda foreste demaniali, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1976, registro Azienda foreste demaniali n. 1, foglio n. 44), passando per Monte Gravellus, Monte Capiglia, Medau Nuraxeddu, Conca Moio, sino alla quota 314 a nord della Punta Conca Moio, dove si prosegue verso nord lungo il confine della proprietà demaniale della foresta di Pula, passando per Monte Bagadiu, Rio Domo de Is Abis, Monte Pontenteddu, Monte Barone, sino all'incrocio col confine comunale con Villa S. Pietro. Si risale tale confine verso nord-ovest sino a Punta Matta Sola, dove s'incrocia il confine col comune di Santadi; da tale punto si segue poi il confine col comune di Santadi verso sud-ovest, sino a Punta Sebera.

(*Omissis*).

(4077)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 luglio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 795/81 del 26 marzo 1981 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo nonché per donna per ragazza e per bambini diversi dai bambini piccoli (bebés) a maglia non elastica né gommata di cotone e di fibre tessili sintetiche (V.D.60.04 cod. stat. 480, 560, 750, 850) originari delle Filippine è soggetto al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 prot. n. 34200 del 30 novembre 1976 concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4451)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 maggio 1981.

Approvazione del misuratore di maglie a carico longitudinale e del misuratore triangolare di maglie.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 651;

Visto l'art. 110-*bis* del predetto regolamento, concernente le modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico;

Vista la relazione dell'istituto di tecnologia della pesca di Ancona;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il misuratore di maglie a carico longitudinale, avente le caratteristiche di cui all'unito allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Presso il Ministero della marina mercantile è depositato il misuratore di maglie a carico longitudinale del tipo approvato, le cui misure sono considerate quali termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia.

Art. 3.

E' adottato il misuratore triangolare di maglie avente le caratteristiche di cui all'allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto, tarato in rapporto al misuratore a carico longitudinale di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

I misuratori triangolari sono assegnati in dotazione agli Uffici periferici del Ministero della marina mercantile al fine dell'accertamento delle infrazioni alle norme vigenti in materia di apertura delle maglie delle reti a strascico.

Art. 5.

Il Ministero della marina mercantile provvede a far svolgere, presso l'istituto di tecnologia della pesca di Ancona, corsi di qualificazione ed aggiornamento sui materiali, i tipi di armamento e le caratteristiche delle reti nonché sui metodi di misura delle maglie.

Possono partecipare ai predetti corsi i corpi di polizia e vigilanza sulla pesca marittima ed il personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, incaricato della vigilanza sulla pesca ai sensi degli articoli 21 e 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Con successivo decreto saranno stabiliti il programma del corso e la sua durata.

Art. 6.

Il misuratore di maglie a carico longitudinale ed il misuratore triangolare di maglie saranno utilizzati dagli organi di vigilanza a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 7.

Al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile sarà corrisposto, per tutta la durata del corso, il trattamento di missione che farà carico ai competenti capitoli di bilancio dell'Amministrazione stessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1981

Il Ministro: COMPAGNA

ALLEGATO *A*

Si intende per misuratore a carico longitudinale lo strumento (fig. 1) che permette di misurare l'apertura della maglia tenendo tesa la stessa con una forza parallela alla sua direzione N che presenta le seguenti caratteristiche:

1) lo strumento è dotato di due « beccucci » uno fisso ed uno mobile che penetrano nella maglia e la tengono tesa sotto l'azione della mano dell'operatore;

2) lo strumento deve essere fornito di un sistema di bloccaggio quando si raggiunge la forza di stiro della maglia di 40 N ($\simeq$ 4 Kg_p);

3) lo strumento deve bloccarsi al carico prefissato (40 N) mediante una barretta dentata con denti distanziati da 1 mm in modo che l'indice di lettura sulla scala graduata segni sempre una misura espressa da un numero intero senza ambiguità di lettura;

4) i due beccucci che penetrano nella maglia e la tengono tesa debbono avere uno spessore di 2 mm;

5) lo strumento deve avere una scala di lettura della misura della maglia graduata in millimetri;

6) lo strumento deve poter misurare maglie da 20 mm a 170 mm di apertura;

7) lo strumento deve essere corredato da una molla tarata con cui periodicamente controllare che lo strumento stesso si blocchi ad una forza di stiro di 40 N.

Taratura dello strumento.

Prima di iniziare la serie di misure nella pezza di rete interessata, è necessario effettuare la taratura dello strumento di misura mediante la molla campione che deve corredare ogni strumento, molla fornita dal grafico relativo alla curva carico-allungamento.

Su tale grafico verrà letto l'allungamento della molla corrispondente a 40 Newton ($\simeq$ 4 Kg_p) e si verificherà che lo strumento di misura si blocchi esattamente sulla misura dell'allungamento.

Nel caso questo non avvenga si deve agire sulla vite di regolazione fino a portarsi alle condizioni di taratura richieste.

Metodo di misura.

La misura delle maglie deve essere effettuata su rete bagnata nel seguente modo. Occorre:

a) effettuare la misura nella direzione N (normale) della maglia;

b) effettuare la misura sulla stessa maglia per due volte in rapida successione e leggere il valore della seconda misurazione;

c) misurare 20 maglie per ogni pezza e prendere come apertura della maglia la media di queste 20 misure;

d) calcolare l'intervallo di fiducia della media al 99%.

La misura potrà in alcuni casi essere estesa alla fodera del sacco, ove sia presente, per quanto prescritto nell'art. 110-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 651.

La maglia usata dovrà considerarsi non regolamentare qualora il valore della media sommato con l'intervallo di fiducia al 99% sia inferiore a 40 mm.

A) 1 Newton = 0,101971621 Kg_p (chilogrammi/peso).

ALLEGATO *B*

Si intende per strumento di misura triangolare tarato in rapporto allo strumento a carico longitudinale quello che presenta le seguenti caratteristiche (fig. 2):

1) la lamiera che forma il triangolo e che deve penetrare nella maglia deve avere uno spessore di 2 mm;

2) l'angolo del triangolo deve essere di 15°;

3) la forza che viene esercitata sullo strumento deve essere di 10 N ($\simeq$ 1 Kg_p).

E' quindi necessario che all'interno del manico sia inserita una molla con un indice per la lettura della forza premente;

4) l'indice deve permettere la lettura della forza premente con un errore inferiore ad 1 N (10% della forza esercitata);

5) lo strumento deve essere in grado di misurare maglie da 20 mm a 50 mm di apertura.

Per la valutazione dell'apertura della maglia dei doppi sacchi (art. 110-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 651) è sufficiente misurare con un metro a stecca la distanza di 11 nodi e dividere per 5 il risultato della misura.

Metodo di misura.

Per effettuare la misura delle maglie con lo strumento triangolare occorre:

a) tenere tesa con le due mani la rete sul piano orizzontale;

b) inserire lo strumento perpendicolarmente alla rete in modo da misurare la diagonale della maglia in direzione N (normale);

c) premere sullo strumento fino al raggiungimento del carico previsto (10 Newton);

d) leggere il valore della misura;

e) misurare 20 maglie per ogni pezza e prendere come apertura della maglia la media di queste 20 misure;

f) calcolare l'intervallo di fiducia della media al 99%.
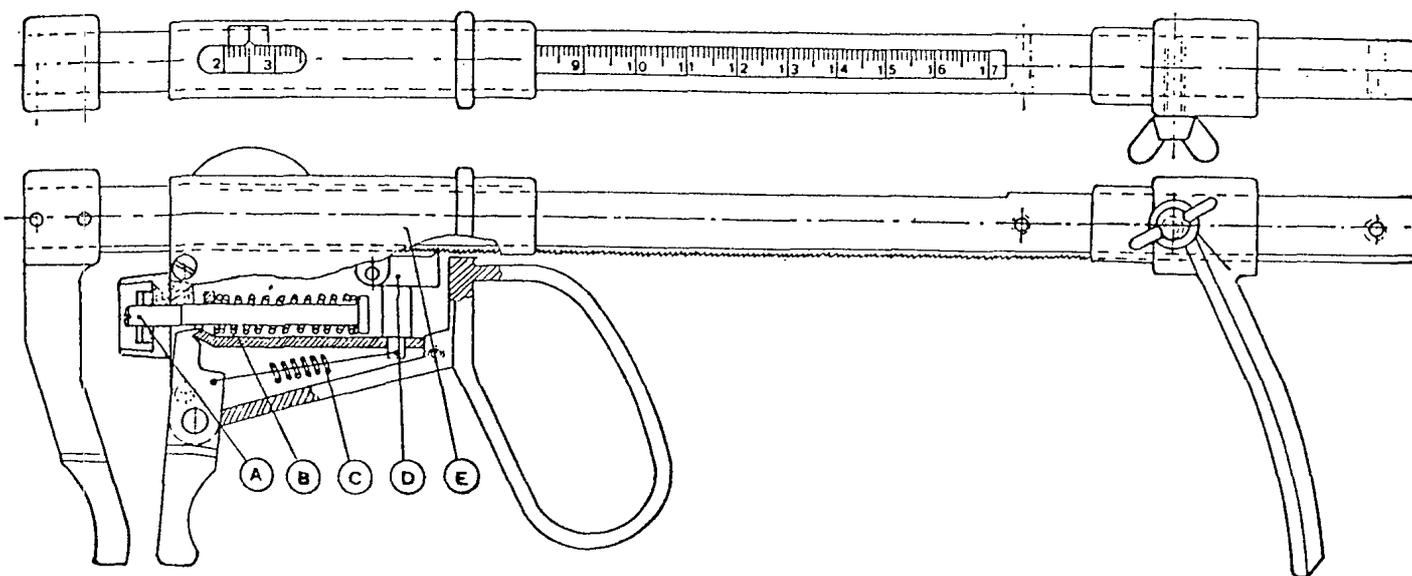
(Fig. 1)
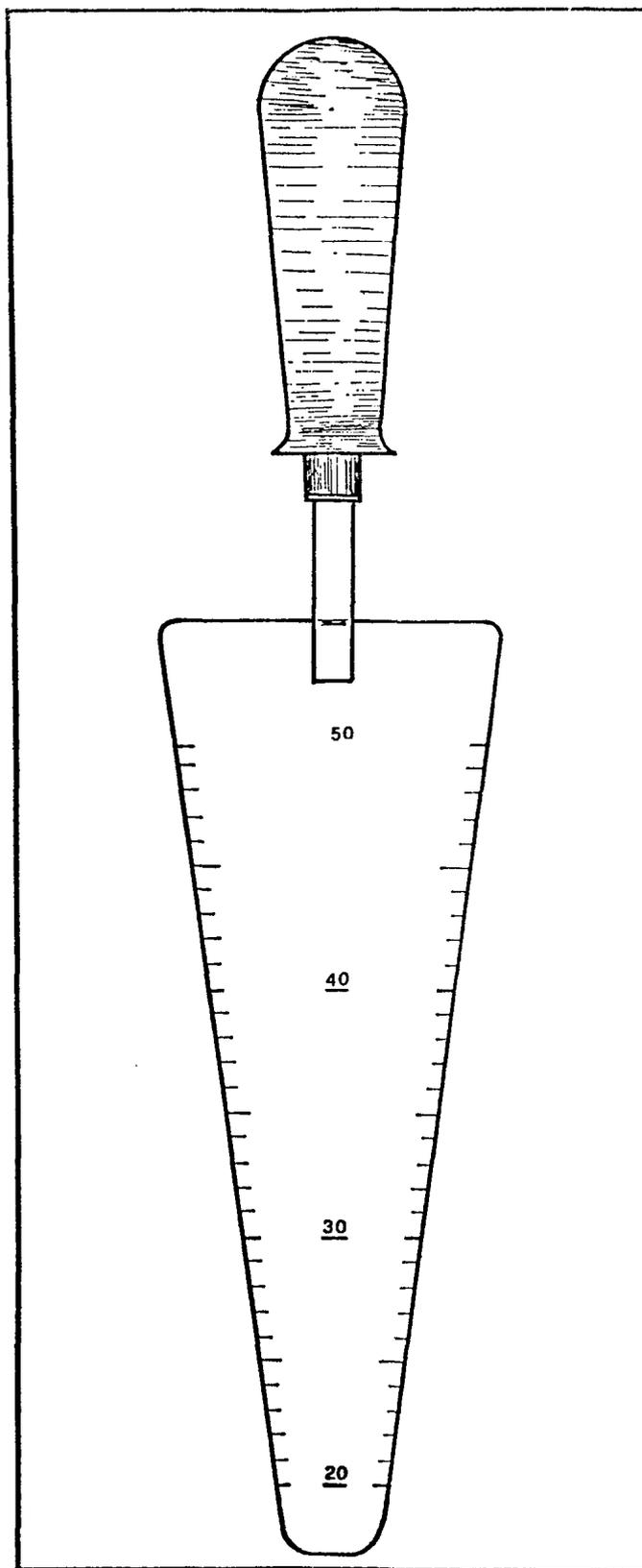
(Fig. 2)

(4427)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale dell'Italia meridionale ed insulare, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto in data 4 agosto 1953 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 29 aprile 1981 dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Ritenuta l'urgenza e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche allo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), già fondazione del Banco di Napoli, costituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, e trasformato con legge 11 aprile 1953, n. 298, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Napoli, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 3. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 150.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1.000.000 ciascuna, così suddivise:

a) Tesoro dello Stato .	L.	4.000.000.000
b) Cassa per il Mezzogiorno	»	62.275.000.000
c) Banco di Napoli	»	62.275.000.000
d) altre aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni	»	21.450.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

I partecipanti di cui al primo comma del presente articolo diliberano, in assemblea straordinaria, l'aumento del Fondo di dotazione.

Qualora qualcuno dei partecipanti non accetti di sottoscrivere la quota di aumento spettantegli, tale quota, previo consenso del consiglio di amministrazione dell'Istituto, potrà essere assunta da altri nell'ambito dei partecipanti stessi, ovvero, in mancanza, da altre aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, nell'ambito degli enti partecipanti, ovvero, in mancanza, in favore di altre aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Ai partecipanti sono rilasciati certificati nominativi relativi alle loro quote di partecipazione.

Art. 10. — Per le operazioni di raccolta di cui alla lettera *c*) dell'art. 5, l'Istituto potrà avvalersi di aziende di credito partecipanti e di altre fra quelle comprese nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Art. 12. — L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono convocate, secondo le norme di cui al successivo art. 14, dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto.

Gli enti di cui all'art. 3, paragrafo *d*), del presente statuto si riuniscono in separata assemblea per la nomina di due sindaci di cui al successivo art. 21. I detti enti, inoltre, si riuniscono in tre separate assemblee, costituite rispettivamente dalle Casse di risparmio, dalle banche popolari e dalle restanti aziende di credito; la prima, per la nomina di due consiglieri di amministrazione di cui alla lettera *c*) del successivo art. 15, la seconda e la terza, ciascuna per la nomina del consigliere di amministrazione di cui alla medesima lettera *c*) dell'art. 15.

In tali assemblee, convocate secondo le norme di cui al successivo art. 14, dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto, i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea; le assemblee sono valide qualunque sia il numero delle aziende di credito intervenute e le nomine sono fatte a maggioranza delle quote presenti.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini dello statuto.

Le funzioni di segretario delle assemblee sono svolte da un dirigente dell'Istituto nominato su proposta del presidente dalle assemblee medesime. Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il presidente è autorizzato a rilasciare copie ed estratti delle delibere delle assemblee validi a tutti gli effetti.

Alle assemblee interviene il direttore generale dell'Istituto o chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Art. 13. — Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'Istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a termini del successivo art. 26;

c) determinare la misura del compenso annuo fisso da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, ai sindaci effettivi ed ai componenti il comitato tecnico consultivo, nonchè l'ammontare delle medaglie di presenza da attribuire per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato tecnico consultivo con esclusione, per quest'ultimo, del direttore generale che lo presiede; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza;

d) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai componenti gli organi collegiali che si rechino fuori della loro residenza per ragioni connesse alla carica ricoperta;

e) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione degli impieghi;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione secondo le condizioni e le modalità di cui al precedente art. 3;

g) deliberare le modifiche al presente statuto da approvare successivamente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

h) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 14. — L'assemblea ordinaria delibera in ordine agli argomenti di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *h*) dell'art. 13 del presente statuto esclusi quelli di cui ai paragrafi *f*) e *g*) dello stesso art. 13 riservati all'assemblea straordinaria.

Le assemblee dei partecipanti di cui all'art. 3, paragrafo *d*), deliberano in merito alle nomine di cui all'art. 15, paragrafo *c*), ed all'art. 21.

L'assemblea ordinaria si riunisce non più tardi del 30 aprile di ciascun anno ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto.

Negli ultimi due casi, la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Ciascuna assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata, da spedire al domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera d convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

Per la validità dell'assemblea ordinaria occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Per la validità delle assemblee straordinarie e delle relative deliberazioni occorre rispettivamente la partecipazione ed il voto di almeno due terzi delle quote del fondo di dotazione.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore generale determinando le condizioni del rapporto nonchè, su proposta del medesimo, designare il dirigente dell'Istituto incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

d) su proposta del direttore generale, nominare i dipendenti di qualunque grado secondo le norme del regolamento per il personale, con i requisiti stabiliti dall'assemblea, fissandone il numero e le attribuzioni;

e) su proposta del direttore generale, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti da enti pubblici in genere;

f) su proposta del direttore generale e con il consenso del Banco di Napoli, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto dipendenti del Banco stesso;

g) su proposta del direttore generale, istituire gli uffici di cui all'art. 1 del presente statuto;

h) deliberare su proposta del direttore generale di avvalersi sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione degli istituti ed aziende partecipanti, per specifici adempimenti, ai fini della attività creditizia, nonchè di delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento per acquisto di macchinari ed attrezzature, ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 5, integrativa della legge 11 aprile 1953, n. 298;

i) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

l) fissare i saggi di interesse sulle operazioni attive e passive, fatta eccezione per quelli riguardanti l'impiego di disponibilità di tesoreria;

m) deliberare sulle operazioni di credito, su relazione scritta che, firmata dal direttore generale, si allega agli atti del consiglio insieme con il parere del comitato tecnico consultivo;

n) deliberare sulle limitazioni, sulle rinunzie e sulle sostituzioni di garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

o) deliberare sulla emissione delle obbligazioni, dei buoni fruttiferi e dei titoli equipollenti di cui all'art. 5, lettera *c*), nonchè sull'assunzione dei prestiti fissandone le modalità e condizioni;

p) deliberare sulle transazioni e rinunzie di crediti;

q) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

r) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni, anche immobili giusta il precedente art. 8;

s) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto in relazione al disposto del quinto, settimo ed ottavo comma dell'art. 24 del presente statuto;

t) deliberare, su relazione del direttore generale, le partecipazioni di cui al secondo comma dell'art. 2;

u) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto, salvo quanto, a norma del presente statuto, è demandato all'assemblea, al presidente e al direttore generale.

Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte, al comitato esecutivo le proprie attribuzioni di cui alle lettere *b*), *l*), *m*), *n*), *o*), *r*), *s*) e *t*); al presidente quelle di cui alle lettere *n*) ed *s*), fissando i limiti e le modalità della delega. Le attribuzioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *p*), *q*) ed *u*) non sono delegabili.

Art. 20. — Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto.

Egli convoca e presiede le assemblee dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, nonchè le assemblee separate dei partecipanti di cui al comma quinto dell'art. 12, fissandone i rispettivi ordini del giorno, salvo quanto previsto dal paragrafo *e*) del successivo art. 22; firma i verbali delle adunanze insieme al segretario e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il presidente decide sulle liti da promuoversi o da sostenersi e rilascia le relative procure.

Egli può delegare la facoltà di rilasciare tali procure al direttore generale ovvero a due dirigenti congiuntamente fra essi.

Il presidente può adottare, in via di assoluta urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento dell'Istituto, salvo a riferirne alla successiva riunione del comitato esecutivo o del consiglio di amministrazione a seconda delle competenze.

Determina, su proposta del direttore generale, i criteri per la gestione dei mezzi di tesoreria.

Autorizza le spese di rappresentanza entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Consente la cancellazione delle formalità in favore dell'Istituto, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni eseguite ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Il presidente può delegare le facoltà di cui ai due commi precedenti al direttore generale ovvero ai dirigenti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, il presidente è sostituito dall'altro vice presidente.

Il presidente o chi lo sostituisce ai sensi del comma precedente esercita inoltre le facoltà delegategli dal consiglio di amministrazione a mente dell'art. 16, ultimo comma, del presente statuto.

I provvedimenti adottati dal presidente, ai sensi dei commi quinto, sesto, decimo e dodicesimo del presente articolo e del sesto comma del successivo art. 24 del presente statuto, sono raccolti in ordine cronologico nell'apposito libro delle delibere presidenziali, tenuto a cura del segretario del consiglio di amministrazione.

Al presidente compete un compenso annuo ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.

L'ammontare del compenso annuo e l'importo unitario della medaglia di presenza sono fissati con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 21. — Il collegio dei sindaci è composto da 5 membri effettivi e 5 supplenti, nominati: un sindaco effettivo, che assume le funzioni di presidente ed uno supplente, dal Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente dal Banco di Napoli; un sindaco effettivo ed uno supplente, dalle altre aziende di credito partecipanti di cui alla lettera *d)* dell'art. 3, costituite nella separata assemblea di cui all'art. 12.

Il collegio esercita le funzioni previste dal codice civile e dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

I sindaci effettivi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

I sindaci durano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a che entrino in carica i loro successori.

In caso di vacanza di un posto di sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente nominato dallo stesso ente. In caso di vacanza di entrambi i posti di sindaco effettivo e sindaco supplente, essi sono sostituiti, per il termine residuo, dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del presidente, alla convocazione della separata assemblea di cui al precedente art. 12.

Art. 27. — All'Istituto si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 14, della legge 10 febbraio 1981, n. 23.

(4050)

DECRETO 23 luglio 1981.

Corso legale delle monete ordinarie da L. 100 celebrative del primo centenario della fondazione dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emisisone di monete da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 136, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1981, che autorizza la fabbricazione e l'emisisone di monete di acmonital da L. 100 celebrative del primo centenario della fondazione della Accademia navale di Livorno e con il quale sono state stabilite le caratteristiche ed è stato determinato il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Le monete di acmonital da L. 100 celebrative del primo centenario della fondazione dell'Accademia navale di Livorno, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1981 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 24 luglio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4540)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla Padana assicurazioni - Società di mutua assicurazione, in Milano, ad esercitare la riassicurazione in tutti i rami esercitati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Padana assicurazioni - Società di mutua asicurazione, con sede in Milano, corso Venezia n. 16, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare la riassicurazione in tutti i rami esercitati;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La Padana assicurazioni - Società di mutua assicurazione, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare la riassicurazione in tutti i rami esercitati.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4489)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 giugno 1981, n. **384.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato », in Roma.

N. 384. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del « Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1981
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 124

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la regione Calabria

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1981, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 183, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Vittorio D'Alena è stato nominato commissario del Governo per la regione Calabria.

(4501)

Sostituzione di un vice commissario straordinario del Governo per le zone terremotate

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 1981, su designazione formulata ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate, il dott. Adriano Vandi, dirigente generale del Ministero del tesoro, è stato nominato vice commissario, in sostituzione del dott. Alvano Gomez y Paloma, prefetto di prima classe. Il decreto ha effetto immediato.

(4502)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di S. Felice Circeo.

Con decreto 8 giugno 1981 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze è stato rettificato nella indicazione dei dati catastali il precedente decreto interministeriale di sclassifica in data 3 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1980 nel senso che le aree e gli insistenti manufatti demaniali marittimi esclusi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, ubicati nel comune di S. Felice Circeo (Latina), sono riportati in catasto dell'omonimo comune: la zona di mq 812,05 al foglio 7 numeri 685/b e 161/b; la zona di mq 694,95 al foglio 7 numeri 1335/b, 1335/c, 590/a e 151/c; la zona di mq 556,60 al foglio n. 7 numeri 1202/b, 589/b, 1200/b e 151/d.

(4230)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Lucca:

« 10-LU »: Camisa Danilo, in Pietrasanta.

Provincia di Macerata:

« 25-MC »: Ciabattoni Giustino, in Sanseverino Marche.

Provincia di Napoli:

« 318-NA »: Palomba Michele, in Torre del Greco.

Provincia di Varese:

« 174-VA »: Oreficeria artigiana lombarda S.d.f., in Gallarate.

Provincia di Vicenza:

« 152-VI »: Fantasie in gold di Celin Renato, in Vicenza;

« 229-VI »: Longo Turiddu, in Vicenza;

« 262-VI »: « Jale » di Jannò Francesco, in Vicenza;

« 676-VI »: Musso Caterina in Forza, in Vicenza;

« 771-VI »: « Laboratorio per la lavorazione e il commercio di oggetti preziosi » di Brun Sergio Giuseppe, in Rossano Veneto (Vicenza);

« 845-VI »: Centro metalli S.p.a., in Vicenza;

« 847-VI »: Caoduro Giuseppe, in Vicenza;

« 953-VI »: Corato Umberto & Costa Pietro S.d.f., in Vicenza.

(4328)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Vicenza:

« 209-VI : Santacatterina Corina, in Vicenza;

« 670-VI »: « ICOR » S.p.a., in Vicenza;

« 729-VI »: Creazioni moderne di Viero Antonio e Anna Maria S.d.f., in Vicenza;

« 780-VI »: « Cintar » S.p.a., in Vicenza;

« 929-VI »: Laura S.r.l. di Barini Elisa, in Vicenza.

(4329)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

società Videocolor di Anagni (Frosinone);

S.p.a. Samim con sede in Roma e miniera in Gorno (Bergamo);

S.p.a. Remington Rand con stabilimento in Napoli;

ditta L'Oromeccanica S.p.a. di Bassano del Grappa (Vicenza);

S.r.l. Manna pubblicità con stabilimento in Casandrino (Napoli);

ditta Laus S.n.c. di Torino;

società Industria costruzioni prefabbricati - I.C.P. S.p.a. con sede in Uta (Cagliari);

S.p.a. I.A.O. - Industrie riunite, sede legale in Beinasco (Torino), unità produttive: La Autoparti in Beinasco (Torino); Way Assauto con stabilimento in Asti; Fispa/Ulma con stabilimento in Beinasco (Torino); Altissimo/D.P.A. con stabilimento in Moncalieri (Torino) cui fa capo la D.P.A. di Monale d'Asti (Asti); Gallino Regina Margherita con stabilimento in Collegno (Torino); Gallino Rivalta con stabilimento in Rivalta Torinese (Torino); Gallino Borgaretto con stabilimento in Borgaretto (Torino); Sirtal con stabilimento in Bruino (Torino); Descam di Lazzate (Milano); Hellebore di Serravalle (Ferrara);

S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto, stabilimento di Spoleto (Perugia) località S. Chiodo di Morgnano;

F.lli De Marchi tintoria S.p.a. Divisione tessuti con sede in Minerbio (Bologna);

S.r.l. Calzaturificio Studio 5 con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli);

Acciaieria di Pisogne S.p.a., in liquidazione, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia);

S.A.M.E.G.I. industriale con sede in Triggiano (Bari);

ditta Corima S.p.a. di Cassano Magnago (Varese);

ditta Cisa cartotecnica industriale, Isola Liri (Frosinone);

S.p.a. Porcellane Richard Ginori con sede in Milano e stabilimento in Laveno Ponte (Varese);

ditta Molini F.lli Fallica di Paternò (Catania);

S.p.a. Sardamag di S. Antioco (Cagliari);

S.a.s. Bolhan con sede in S. Salvatore di Cogorno (Genova);

Werner Steffen & Figli S.p.a. con sede in Arona (Novara) e stabilimenti ad Arona e Soresina (Cremona);

Società Tre G Maglia con stabilimento in Ponte Valleceppi (Perugia);

S.p.a. Tessuflex con sede in Vicenza e stabilimenti a Vicenza e a Recoaro Terme (Vicenza);

S.r.l. S.A.R.I. in fallimento con sede e stabilimento a Torino;

S.p.a. Autovox TV di Roma;

S.p.a. Autovox di Roma;

S.r.l. Calzaturificio Fulvia con stabilimento in Napoli;

S.r.l. F.lli Damiani con stabilimento in Napoli;

S.p.a. Curtisa di Bologna, stabilimenti di Bologna, Pianoro, filiali di Milano e di Roma;

S.p.a. Cos.Mi.N. di Cagliari;

S.p.a. Ceramiche industriali con sede legale in Milano e stabilimento di Livorno;

S.r.l. Ceramica di Mozzate con sede in Mozzate (Como);

S.p.a. Calzaturificio Stil Nuovo con sede e stabilimento in Gambara (Brescia);

S.p.a. Plastica Tirrena con stabilimento in Giugliano (Napoli);

S.p.a. Pibigas italiana con sede in Milano e unità a Savona, Rho (Milano), S. Donà di Piave (Venezia), Verona, Pomezia (Roma), Roma, Ravenna, Crespellano (Bologna), Bari, Foggia, Taranto, Catania, Milazzo, Palermo, Scandicci (Firenze) e Livorno;

S.p.a. Remmert con sede in S. Maurizio Canavese e Ciriè;

S.p.a. Pastori e Casanova con sede in Monza e stabilimenti in Monza e Lonigo (Vicenza);

S.a.s. Omnia di S. Antioco (Cagliari);

S.p.a. Officine meccaniche Daldi & Matteucci (DEMM) di Porretta Terme (Bologna);

S.r.l. Me.Ca.V. stabilimento di Ottaviano (Napoli);

S.p.a. Marber Sud, sede, uffici e stabilimento in Assemini (Cagliari);

ditta Hunter Engineering S.p.a. di Torino;

S.r.l. General Freni con stabilimento in Striano (Napoli);

S.r.l. Fotomec Italia di Fiume Veneto (Pordenone);

ditta Simoncelli Sport di Alatri (Frosinone).

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

ditta Fontana gruppo ceramiche S.p.a. con sede in Rubiera (Reggio Emilia);

ditta Filtex S.r.l. di Novara;

Eurozolfi S.p.a. di Catania;

S.p.a. Cobra Due con sede legale e stabilimento in Assemini (Cagliari);

S.r.l. Marsili Dante di Roma;

S.p.a. Maglificio San Vito di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);

S.p.a. Recon Cablaggi in Cernusco sul Naviglio (Milano);

ditta Vernante Pennitalia S.p.a. di Cuneo;

S.p.a. Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca);

ditta L. Calissano & Figli S.p.a. con sede in Corsico (Milano) e stabilimento in Alba (Cuneo);

S.p.a. Cantieri Posillipo di Sabaudia (Latina),

ditta Arianne di Soccorso Maggiore (Perugia);

ditta Calzaturificio Botticelli Eros S.p.a. con sede in Montegranaro (Ancona) e stabilimenti in Montegranaro e Lido di Fermo;

S. Caperdoni e Co. S.p.a. con sede in Varano Borghi (Varese);

Car-Fiat S.r.l. con sede in Narni Scalo (Terni);

S.p.a. Cherea con sede in Oristano e stabilimento di Bolotana (Nuoro);

S.p.a. Lanificio F.lli Bertotto di Biella;

società Safill di Lucca;

S.p.a. Simes con sede in Milano e stabilimento a Cormano;

Istituto grafico Silvio Basile S.r.l. di Taranto.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Ivig industrie Viggiano di Potenza;

S.p.a. Optronics con sede e stabilimento in Tradate;

S.p.a. Sair Falconi-Safov ora Falconi-Sair S.p.a. uffici di Novara;

S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte, Napoli;

S.p.a. N.I.A.V. di Potenza;

S.p.a. Plastica industriale lucana (P.I.L.) con sede in Potenza;

S.p.a. Rimisa con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro).

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro dal 1° giugno 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Fiumefreddo Siculo ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL, sospesi dal lavoro dal 1° dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal lavoro dal 1° dicembre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal lavoro dal 1° ottobre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Brindisi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, addette al completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi da tale data.

(4433)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dello art. 4, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha approvato il progetto presentato dalla C.B.S. di Milano per la ristrutturazione dello stabilimento di Sora (Frosinone) tecnicamente organizzato per la produzione di camicie. Con la medesima deliberazione il Comitato ha inoltre ammesso il suddetto progetto al godimento delle seguenti agevolazioni:

contributo sugli interessi di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77, per il finanziamento bancario di 1.258 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge medesima;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico sul Mezzogiorno: 627,6 milioni di lire.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato eventualmente, fino al limite massimo di 1.869,3 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha approvato il progetto presentato dalla S.p.a. Bossi di Mortara (Padova) per la ristrutturazione dello stabilimento di Cameri (Novara) tecnicamente organizzato per la produzione di filati e tessuti a ciclo integrale. Il Comitato ha inoltre ammesso il predetto progetto, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77, al godimento del contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 1.500 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha globalmente accordato alla sola Addafilo S.p.a. le agevolazioni concesse con delibere del 7 novembre 1980, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77, alla Addafilo S.p.a. ed alla Inditex S.p.a., per la ristrutturazione dello stabilimento di Capriate San Gervasio (Bergamo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha approvato il progetto presentato dalla Mascioni S.p.a. di Milano per la ristrutturazione dello stabilimento di Cuvio (Varese) tecnicamente organizzato per l'attività di mobilitazione dei prodotti tessili, che è stato ammesso, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77, al godimento del contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.066 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha approvato il progetto presentato dal maglificio Giuseppe Gatti S.p.a. di Mercogliano (Avellino), che è stato ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni:

contributo sugli interessi di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77, per il finanziamento bancario di 327 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge medesima;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico sul Mezzogiorno: 522,9 milioni di lire.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato, eventualmente, fino al limite massimo di 536,1 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha prorogato al 31 dicembre 1982 il termine per la realizzazione del progetto di ristrutturazione della Filatura e tessitura di Tollegno S.p.a., approvato con delibera del 7 novembre 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI, tenuto conto che il progetto della Legler S.p.a. di Milano, già approvato con delibera del 7 novembre 1980, verrà realizzato in parte dalla stessa società e in parte dalla nuova società Leglertex, che è subentrata alla originaria richiesta della Legler, ha stabilito che il contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deve intendersi concesso alla due società sulla base della seguente ripartizione:

Legler	3.114,5 milioni di lire
Leglertex	9.020 » » »
Totale . . .	12.134,5 milioni di lire

(4434)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Razzoli D.K.F. S.r.l., in Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pibigas italiana, con sede in Milano e unità a Savona, Rho (Milano), S. Donà di Piave (Venezia), Verona, Pomezia (Roma), Roma, Ravenna, Crespellano (Bologna), Bari, Foggia, Taranto, Catania, Milazzo, Palermo, Scandicci (Firenze), Livorno, Casalnuovo (Napoli), Torino e Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona), è prolungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 18 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Precisa di Teano, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossisud, in Latina, è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industrie manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni, in Pozzuoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1980 al 22 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, in Salerno, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General freni, con stabilimento in Striano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pep Rose di Borgomanero (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1980 all'11 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Melpomene di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1980 al 9 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di S. Anastasia (Napoli), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manna pubblicità, con stabilimento in Casandrino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1981 al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Gra.Me di Napoli, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzano (Ravenna), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimento di Bologna, è prolungata a trentasei mesi.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 15 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Urbano S.r.l., in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche Borgo Fornari, con sede in Pieve di Borgo Fornari - Ronco Scrivia (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1980 al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria Mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4390)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 8 giugno 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Pillole Foster - 40 pillole, registrata in data 29 agosto 1950, 6 febbraio 1967, 17 novembre 1972 al n. 3831, a nome della ditta Farmaceutici dott. Brilli-Cattarini & C. S.p.a., in Ravenna (decreto di revoca n. 6607/R);

Nesedin - 20 compresse, registrata in data 30 luglio 1953 al n. 8007 a nome della ditta Pharma-Dyn S.r.l., in Roma e successivamente ceduta alla ditta Usar S.r.l., in Aprilia (Latina) (decreto di revoca n. 6608/R);

Vioxan - 20 capsule, registrata in data 31 gennaio 1957, 8 marzo 1969 e 27 aprile 1974 al n. 12169, a nome della ditta Violani Farmavigor S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6609/R);

Fosfoleosan - 10 e 12 fiale × 1,5 co e categorie Fosfoleosan Vitam 10 fiale × 1,5 cc e 10 supposte da g 1,5, registrate in data 28 maggio 1962, 28 novembre 1964, 18 gennaio 1964 e 10 marzo 1965 ai numeri 3273, 3273/A e 3273/B, a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina, in Viareggio (Lucca) (decreto di revoca n. 6610/R);

Memogen - 20 compresse, registrata in data 11 novembre 1967 al n. 17987 a nome della ditta Lancet - Industria farmaceutica S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 6611/R);

Ca-Sed-An-A - 5 e 10 supposte adulti e serie Ca-Sed-An-B 5 e 10 supposte per bambini, registrate al n. 4778 in data 19 aprile 1951, a nome della ditta Vittorio Coli in Roma e successivamente ceduta alla ditta Marifarma, in Roma (decreto di revoca n. 6612/R);

Oxiurina - 80 granuli e 35 granuli × ctg. 5 (serie), registrate in data 5 luglio 1946 e 5 gennaio 1961 ai numeri 468 e 468/1, a nome della ditta G. Violani, in Sesto S. Giovanni (Milano) (decreto di revoca n. 6613/R);

Solasprin - 20 capsule da g 0,5, registrate in data 13 gennaio 1962 al n. 11614, a nome della ditta Iamco - Laboratori farmaceutici, in Roma (decreto di revoca n. 6614/R);

Rossocorten iniettabile tipo normale nelle confezioni 6 ampolle liofilizzate + 6 fiale solv. × ml 3 e 10 fiale liof. + 10 fiale solv. × ml 3, registrata al n. 20384 in data 12 febbraio 1968, 30 settembre 1969, 26 maggio 1975 e 30 settembre 1980, a nome della ditta Bioresearch S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6615/R);

Coleotene D - 10 fiale × 2 cc tipo forte (serie) e 8 fiale × 2 cc tipo extraforte (serie), registrate rispettivamente ai numeri 301/2 e 301/3, in data 25 ottobre 1949, 21 ottobre 1953 e 11 novembre 1964, a nome della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a., in Roma (decreto di revoca n. 6616/R);

Energlut - 30 compresse × mg 50, 10 fiale da ml 2 (serie di categoria) e flacone × 160 di sciroppo (categoria), registrate ai numeri 12994, 12994/A-1 e 12994/C, in data 28 settembre 1967 e 29 luglio 1977, a nome della ditta Ital-Suisse Co. S.a.s. di Giancarlo Ceroni & C., in Casarile (Milano), già della ditta Lab. Biofarmater S.p.a., in Casarile (Milano) (decreto di revoca n. 6617/R);

Solfartrone - 20 compresse e 5 e 10 supposte (categoria), registrata in data 19 luglio 1960, 23 marzo 1962 e 7 luglio 1964, ai numeri 16672 e 16672/A, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l, in Milano (decreto di revoca n. 6618/R);

Forvit - 20 confetti, registrata al n. 18813 in data 24 febbraio 1961, a nome della ditta Biovid S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6619/R);

Cefadol Dessy - 20 confetti, 20 confetti con valeriana (categoria), 5 fiale × cc 2 (categoria) e 5 fiale × cc 2 con valeriana (categoria), registrate in data 7 marzo 1960, 2 luglio 1960 e 6 agosto 1960, rispettivamente ai numeri 16710, 16710/A, 16710/B e 16710/C, a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., in Firenze (decreto di revoca n. 6620/R);

Clupazide - 50 confetti (categoria), registrata in data 31 gennaio 1961, al n. 14010/A, a nome della ditta M. Roccretto e C. S.n.c. - Laboratorio farmaco biologico S.A.I.S., in Mestre (Venezia) (decreto di revoca n. 6621/R);

Otofenil soluzione gocce, nella confezione flacone contagocce × g 30, registrata al n. 12464, in data 19 luglio 1957 e 15 agosto 1968, a nome della ditta Vis farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie S.p.a. di Peggion dott. Angelo e C., in Padova (decreto di revoca n. 6622/R);

Boromint - 50 tavolette da g 0,900, registrata al n. 3323, in data 20 dicembre 1973, a nome della ditta Difa S.p.a., in Caronno Pertusella (Varese) (decreto di revoca n. 6623/R);

Borothymol nelle confezioni flaconi da g 250 e 500, registrata al n. 8367, in data 15 giugno 1968, a nome della ditta Italo-Britannica L. Manetti - H. Roberts e C. S.p.a., in Firenze (decreto di revoca n. 6624/R);

Davit - tubetto da g 40 di pomata (categoria), registrata al n. 1698/A in data 13 gennaio 1949 e 27 settembre 1963 a nome della ditta Savoma medicinali S.p.a., in Parma (decreto di revoca n. 6625/R);

Tetrasside con stricnina - 10 fiale × 2 cc, flacone × g 30 gocce con stricnina (categoria), 10 fiale × cc 2 con valeriana (categoria) e flacone × g 30 gocce con valeriana (categoria), registrate rispettivamente ai numeri 16229, 16229/A, 16229/B e 16229/C, in data 3 novembre 1959 e 17 maggio 1960, a nome della ditta Pemca - Istituto di ricerche farmacologiche e affini, in Torino (decreto di revoca n. 6626/R);

Panakin 4, 6 e 10 supposte per adulti e 4, 6 e 10 supposte per bambini (serie di categoria), registrate in data 30 gennaio 1971 e 2 luglio 1980 ai numeri 15920/A e 15920/A-1, a nome della ditta Geyfarm - Industria chimica farmaceutica S.p.a., in Torre Pellice (Torino) (già della ditta Geymonat) (decreto di revoca n. 6627/R);

Reumotermina - 10 supposte per adulti (categoria) e 10 supposte pediatriche (serie di categoria), registrate in data 31 ottobre 1962 e 30 ottobre 1973, rispettivamente ai numeri 19213/A e 19213/A-1, a nome della ditta Made italiana S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 6628/R);

Reumodyn - 6 supposte (categoria), registrata in data 18 ottobre 1954 e 27 marzo 1970, al n. 8461/A, a nome della ditta Laboratori farmacobiologici Courtois S.r.l., in Torino (decreto di revoca n. 6629/R);

Viogrippil - 6 supposte per adulti (categoria) e 6 supposte pediatriche (serie di categoria), registrate in data 31 maggio 1960 e 8 marzo 1969, rispettivamente ai numeri 17178/A e 17178/A-1, a nome della ditta Violani Eurolabor S.r.l. ora denominata Violani Farmavigor S.p.a., in Sesto S. Giovanni (Milano) (decreto di revoca n. 6630/R).

(4395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 20 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1217,45	1217,45	1217,40	1217,45	1217,50	1219 —	1217,55	1217,45	1217,4	1217,45
Dollaro canadase .	1008,70	1008,70	1010,50	1008,70	1009 —	1008,80	1008,90	1008,70	1008,70	1008,70
Marco germanico .	497,65	497,65	498,30	497,65	497,95	497,50	497,65	497,65	497,65	497,60
Fiorino olandese .	446,94	446,94	447,50	446,94	447 —	447 —	446,85	446,94	446,94	446,90
Franco belga .	30,393	30,393	30,42	30,393	30,38	30,65	30,3890	30,393	30,393	30,40
Franco francese	210 —	210 —	209,70	210 —	209,85	209,60	210,05	210 —	210 —	210 —
Lira sterlina .	2281,45	2281,45	2283 —	2281,45	2280,50	2280 —	2281,15	2281,45	2281,45	2281,45
Lira irlandese	1814,50	1814,50	1815 —	1814,50	1813,50	—	1814 —	1814,50	1814,50	—
Corona danese .	159,29	159,29	159,20	159,29	159,10	159,29	159,30	159,29	159,29	159,30
Corona norvegese .	199,30	199,30	199 —	199,30	199,05	199,30	199,36	199,30	199,30	199,30
Corona svedese .	234,30	234,30	234,25	234,30	234,20	234,40	234,30	234,30	234,30	234,30
Franco svizzero .	580,82	580,82	580,90	580,82	580,40	580,50	581 —	580,82	580,82	580,80
Scellino austriaco .	70,81	70,81	70,80	70,81	70,78	70,65	70,81	70,81	70,81	70,80
Escudo portoghese	18,50	18,50	18,78	18,50	18,75	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,471	12,471	12,47	12,471	12,45	12,47	12,47	12,471	12,471	12,47
Yen giapponese .	5,23	5,23	5,23	5,23	5,22	5,23	5,2320	5,23	5,23	5,23

Media dei titoli del 20 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	89,225
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	85,050
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	81,875
» 6 % » » 1970-85 .	78,050
» 6 % » » 1971-86 .	70,825
» 6 % » » 1972-87 . . .	71,500
» 9 % » » 1975-90 . . .	71,225
» 9 % » » 1976-91 . .	78,875
» 10 % » » 1977-92 . .	80 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	67,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	77 —
» » » Ind. 1-10-1979/81 . .	99,125
» » » » 1-12-1979/81 . .	98,775
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,300
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,225
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82 .	97,575
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,150
» » » » 1- 7-1979/82 .	98,450
» » » » 1- 7-1980/82 . .	98,800
» » » » 1- 8-1980/82 . .	98,050
» » » » 1-10-1979/82 . .	96,650
» » » » 1-10-1980/82 . .	96,650
» » » » 1-12-1980/82 . .	97,850
» » » » 1- 1-1980/83 . .	98,450
» » » » 1-10-1980/83 . .	99 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,600
» » » 12 % 1- 4-1982	94,775
» » » 15 % 1- 1-1983	94,300
» » » 12 % 1-10-1983	86,200
» » » 12 % 1- 1-1984	85,275
» » » 12 % 1- 4-1984	84,375
» » » 12 % 1-10-1984	83,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1217,50
Dollaro canadese .	1008,80
Marco germanico .	497,65
Fiorino olandese .	446,895
Franco belga .	30,391
Franco francese	210,025
Lira sterlina	2281,30
Lira irlandese	1814,25
Corona danese	159,295
Corona norvegese	199,33
Corona svedese	234,30
Franco svizzero	580,91
Scellino austriaco	70,81
Escudo portoghese . .	18,50
Peseta spagnola	12,47
Yen giapponese	5,231

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 21 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1223,70	1223,70	—	1223,70	1223,70	1225 —	1223,80	1223,70	1223,70	—
Dollaro canadase	1009,25	1009,25	—	1009,25	1009,40	1009 —	1009,60	1009,25	1009,25	—
Marco germanico	496,93	496,93	—	496,93	497,50	497 —	497,25	496,93	496,93	—
Fiorino olandese	446,72	446,72	—	446,72	447,10	437,20	446,40	446,72	446,72	—
Franco belga	30,458	30,458	—	30,458	30,48	30,45	30,46	30,458	30,458	—
Franco francese	209,33	209,33	—	209,33	209,90	209 —	209,35	209,33	209,33	—
Lira sterlina	2261 —	2261 —	—	2261 —	2262 —	2260 —	2260,65	2261 —	2261 —	—
Lira irlandese	1814,50	1814,50	—	1814,50	1816 —	—	1811 —	1814,50	1814,50	—
Corona danese	159,02	159,02	—	159,02	159,25	159,30	159 —	159,02	159,02	—
Corona norvegese	199,65	199,65	—	199,65	199,90	199,35	199,64	199,65	199,65	—
Corona svedese	234,07	234,07	—	234,07	234,20	234,38	234,10	234,07	234,07	—
Franco svizzero	579,06	579,06	—	579,06	579,75	579,50	578,60	579,06	579,06	—
Scellino austriaco	70,528	70,528	—	70,528	70,65	70,78	70,70	70,528	70,528	—
Escudo portoghese	18,80	18,80	—	18,80	18,80	18,50	18,90	18,80	18,80	—
Peseta spagnola	12,445	12,445	—	12,445	12,45	12,48	12,45	12,445	12,445	—
Yen giapponese	5,211	5,211	—	5,211	5,20	5,20	5,21	5,211	5,211	—

Media dei titoli del 21 luglio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	46,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,225
» 5,50% » » 1968-83	85,050
» 5,50% » » 1969-84	81,875
» 6% » » 1970-85	78,050
» 6% » » 1971-86	70,825
» 6% » » 1972-87	71,500
» 9% » » 1975-90	71,225
» 9% » » 1976-91	71,875
» 10% » » 1977-92	80 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	67,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	77,70
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,175
» » » » 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,275
» » » » 1- 5-1979/82	97,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,550
» » » » 1- 6-1980/82	98,125
» » » » 1- 7-1979/82	98,525
» » » » 1- 7-1980/82	98,800
» » » » 1- 8-1980/82	97,825
» » » » 1-10-1979/82	96,750
» » » » 1-10-1980/82	96,725
» » » » 1-12-1980/82	97,975
» » » » 1- 1-1980/83	98,475
» » » » 1-10-1980/83	98,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,950
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,625
» » » 12% 1- 4-1982	94,875
» » » 15% 1- 1-1983	94,425
» » » 12% 1-10-1983	86,200
» » » 12% 1- 1-1984	85,300
» » » 12% 1- 4-1984	84,375
» » » 12% 1-10-1984	83,475
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1981

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1223,75	Corona danese	159,01
Dollaro canadese	1009,425	Corona norvegese	199,645
Marco germanico	497,09	Corona svedese	234,085
Fiorino olandese	446,56	Franco svizzero	578,83
Franco belga	30,459	Scellino austriaco	70,614
Franco francese	209,34	Escudo portoghese	18,85
Lira sterlina	2260,875	Peseta spagnola	12,447
Lira irlandese	1812,75	Yen giapponese	5,21

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Villani Carlo, nato a Roma il 1° giugno 1945	punti 96 su 100
Sacastano Silvio, nato ad Agnone il 9 agosto 1949	» 95 »
Landolfo Vittorio, nato a Grumo Nevano il 25 marzo 1946	» 94 »
D'Andrea Antonino, nato a Messina il 4 luglio 1949	» 93 »
Cervo Giuseppe, nato a Taranto il 4 maggio 1948	» 92 »
Vaona Paola, nata a Torino il 15 marzo 1947	» 92 »
Cotticelli Luigi, nato a Castellammare di Stabia il 9 dicembre 1945	» 91 »
Lischetti Pietro, nato a Biancavilla il 30 settembre 1938	» 91 »
Mollo Antonio, nato a Cosenza il 9 aprile 1948	» 91 »
Abbasciano Vincenzo, nato ad Andria il 13 ottobre 1946	» 90 »
Damiani Sergio, nato a Ragusa l'11 agosto 1947	» 90 »
De Grandis Paolo, nato a Rovigo il 25 gennaio 1947	» 90 »
Di Ferdinando Clodomiro, nato a Conegliano V. il 21 aprile 1942	» 90 »
Di Palma Luciano, nato a Matera il 24 luglio 1948	» 89 »
Laganà Giovanni, nato a Reggio Calabria il 2 agosto 1949	» 89 »
Tanzarella Renato, nato a Milano il 10 maggio 1946	» 89 »
Giannotti Bruno, nato ad Urbino il 25 agosto 1948	» 88 »
Mangili Roberto, nato a Dello il 12 settembre 1946	» 87 »
Doro Daniele, nato a Verona il 3 marzo 1947	» 85 »
Musumeci Matteo, nato a Randazzo il 12 luglio 1942	» 85 »
Gioia Vito, nato a Palermo il 28 maggio 1947	» 84 »
Linzi Sergio, nato a Pola il 30 luglio 1946	» 84 »
Mignemi Licia, nata a Milano il 24 giugno 1946	» 83 »
Ravaioli Claudio, nato a Bagnacavallo il 4 giugno 1944	» 83 »
Tanga Manlio, nato a Roma il 23 agosto 1948	» 82 »
Smaldone Giovanni, nato ad Oppido Lucano il 2 gennaio 1948	» 81 »
Albini Luigi, nato a Castellabate il 7 giugno 1946	punti 80 su 100
Bonci Marcello, nato a Mercatello sul Metauro il 6 febbraio 1946	» 80 »
Gianfranceschi Tenenti Giacomo, nato a Castelplanio il 13 gennaio 1944	» 80 »
Sorrentino Antonio, nato ad Avellino il 21 febbraio 1948	» 80 »
Russo Luigi, nato a Cremona il 23 febbraio 1947	» 79 »
Borgonovo Annamaria, nata a Verana B. il 16 luglio 1946	» 78 »
Porzio Mario, nato a Casalnuovo l'8 agosto 1944	» 77 »
Scaletta Santi, nato a Catania il 9 gennaio 1948	» 77 »
Maccolini Enrico, nato a Bologna il 23 gennaio 1947	» 76 »
Schirru Alessandro, nato a Napoli il 14 giugno 1945	» 76 »
Garufi Carmelo, nato a Bergamo il 28 aprile 1946	» 75 »
Liberati Anna Maria, nata a Jesi il 1° ottobre 1947	» 75 »
Pescosolido Nicola, nato a Roma il 28 novembre 1946	» 75 »
Cucinella Fara, nata a Cinisi il 6 agosto 1945	» 74 »
Tabacchi Sergio, nato a S. Felice sul Panaro il 25 giugno 1949	» 74 »
Zucchini Paola, nata a Bologna il 14 novembre 1947	» 74 »
Catapano Ferdinando, nato a S. Giuseppe V. l'11 maggio 1946	» 73 »
Visciano Domenico, nato a Pompei il 14 luglio 1945	» 73 »
Amasio Stefano, nato ad Asti il 18 settembre 1947	» 72 »
Patriarca Renata, nata a Tarcento il 17 gennaio 1947	» 71 »
Ghezzo Giulio, nato a Venezia il 16 agosto 1942	» 70 »
Iacobellis Giuseppe, nato a Bari Carbonara il 19 dicembre 1945	» 70 »
Ricci Benedetto, nato a Viterbo il 29 gennaio 1947	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3685)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, ad undici posti di consigliere nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario alla dispensa n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (maggio 1981 - anno XXXIII - dispensa n. 5) è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1981, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 51, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, ad undici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 15 marzo 1980.

(4234)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 maggio 1981, n. **96.**

Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè per la cooperazione e la pesca.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI

Capo I

FINANZIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 1.

Finanziamento alle scorte

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato della somma di lire 30.000 milioni per il biennio 1981-82, di cui lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 2.

Procedure

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, integrato dall'art. 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il presidente dell'IRFIS è autorizzato a concedere con provvedimenti d'urgenza, su proposta della direzione generale, finanziamenti alle scorte dirette ed alle commesse, previsti dalla richiamata legge regionale n. 51 del 1957 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni.

Dei provvedimenti concessivi adottati dal presidente dell'IRFIS, ai sensi delle disposizioni del precedente comma, è data comunicazione al comitato amministrativo, di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche e integrazioni, nella successiva riunione.

Art. 3.

Finanziamenti di impianto

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957. n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 20.000 milioni per il triennio 1981-83, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Capo II

ANTICIPAZIONE CONTRIBUTI CASSA DEL MEZZOGIORNO

Art. 4.

Fondo per l'anticipazione del contributo CASMEZ

E' costituito presso l'IRFIS, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, a carico del bilancio della Regione un « Fondo di rotazione » di lire 15.000 milioni con un versamento iniziale di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Il « Fondo » è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle imprese che, a fronte di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali nell'ambito del territorio della Regione siciliana, hanno avanzato richiesta alla Cassa per il Mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della concessione dell'anticipazione regionale sul contributo in conto capitale della Cassa per il Mezzogiorno, gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine in Sicilia devono avere perfezionato con le imprese interessate, in occasione dei programmi di investimento di cui al comma precedente, il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 12-*ter* della legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'agevolazione creditizia regionale è commisurata all'ammontare dell'85 per cento del contributo in conto capitale della Cassa per il Mezzogiorno preventivato nel provvedimento degli istituti di credito di cui al comma precedente, in base all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

L'anticipazione di cui al presente articolo può essere richiesta dalle imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 10.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario ed opera in favore di quelle imprese che perfezionano o abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi della citata legge n. 91 e che non abbiano già ottenuto l'erogazione di alcuna quota del contributo a fondo perduto.

L'importo dell'anticipazione non può in ogni caso superare il limite di lire 800 milioni.

Art. 5.

Procedure

La gestione del fondo di cui all'art. 4 è affidata all'IRFIS che concede l'anticipazione con provvedimento del presidente dell'istituto su relazione scritta e proposta dalla direzione.

Dei provvedimenti di concessione il presidente dell'IRFIS è tenuto a fornire comunicazione nelle successive sedute del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Le istanze delle imprese per la richiesta dei benefici, di cui al precedente art. 4, sono inoltrate all'IRFIS per il tramite dell'istituto di credito incaricato dell'istruttoria delle domande di contributo in conto capitale dalla Cassa per il Mezzogiorno e devono essere esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

I rapporti tra l'IRFIS, quale istituto gestore del fondo di rotazione, e gli istituti di credito istruttori possono essere regolati anche da convenzione.

Art. 6.

Modalità

Le anticipazioni del contributo in conto capitale della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al precedente art. 4, sono concesse dall'IRFIS mediante aperture di credito o sovvenzioni cambiarie in favore dell'impresa beneficiaria.

Le operazioni hanno durata massima di anni tre. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie non può superare quello previsto dall'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le operazioni sono garantite dalla cessione irrevocabile in favore dell'IRFIS da parte dell'impresa beneficiaria del concedendo contributo in conto capitale della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando che l'acquisizione dell'accettazione della cessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno può avere luogo dopo l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte della Cassa per il Mezzogiorno stessa.

L'erogazione dell'agevolazione regionale avviene sulla base ed in rapporto alle erogazioni del finanziamento da parte dell'istituto di credito, in armonia ai criteri fissati dalla vigente legislazione sul Mezzogiorno, da comunicarsi espressamente all'IRFIS.

Le operazioni di anticipazione di cui al presente articolo sono soggette al trattamento tributario agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La mancata concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione di cui agli articoli precedenti.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'impresa non ammessa ai benefici di cui al comma precedente, per i programmi di investimento indicati all'art. 4, di fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, alle agevolazioni creditizie previste dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n 51 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Gestione del fondo

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 4 e a determinare il compenso che non può superare la misura massima prevista dalle vigenti analoghe convenzioni.

Il parere richiesto per la stipula della convenzione al consiglio di giustizia amministrativa è inteso favorevole se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il compenso di cui al primo comma, che è posto a carico del fondo stesso, va corrisposto al 31 dicembre di ogni anno in misura percentuale all'importo complessivo delle operazioni di anticipazione effettuate.

I risultati netti annuali della gestione del fondo sono portati ad incremento o decremento del fondo stesso.

Capo III

FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO INDUSTRIALE

Art. 8.

Fondo di garanzia

Il secondo comma dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

« Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine a favore delle piccole e medie imprese industriali che realizzino investimenti nel territorio della Regione che abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e le possibilità di lavoro della Sicilia, per la costruzione, l'ammodernamento, la riconversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali ».

Art. 9.

Meccanismo di intervento

L'ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

« La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese industriali di cui al comma precedente, che ne facciano richiesta in occasione di finanziamenti a medio termine a tasso agevolato e che non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare che verrà a costituirsi o ad aggiungersi nell'azienda da finanziare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento, ivi compresa la quota riferita alle scorte ».

Art. 10.

Soggetti beneficiari

L'art. 44 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

« Sono ammesse alla garanzia prevista dall'articolo precedente le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 10.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per il conguaglio monetario.

Sono escluse dalla garanzia le imprese elettriche, petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici ».

Art. 11.

Procedure e misure

L'art. 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

« La garanzia prevista dal precedente art. 43 si esplica nei limiti appresso indicati per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo aver escluso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento.

Qualora il recupero dei crediti sia subordinato alle conclusioni di qualsiasi procedura concorsuale, l'istituto di credito interessato documenta al fondo le possibilità reali di recupero e questi, valutata la situazione, procede alla liquidazione provvisoria della perdita presunta nella misura prevista dal quinto comma del presente articolo.

Quando questi casi si verifichino il fondo si accorda con l'istituto interessato circa il comportamento che questo deve seguire nelle procedure, avuto presente l'obbiettivo di limitare al minimo la perdita e le spese a carico del fondo.

Eventuali differenze attive e passive tra la perdita definitiva accertata e la liquidazione provvisoria sono definite tra il fondo e gli istituti di credito interessati secondo le norme vigenti che regolano i rapporti interbancari.

La garanzia si esplica nella misura del 75 per cento del finanziamento nel caso in cui i soli investimenti fissi non superino lire 1.500 milioni; del 50 per cento del finanziamento nel caso in cui i soli investimenti fissi superino lire 1.500 milioni e sino a lire 4.500 milioni; del 30 per cento del finanziamento nel caso in cui i soli investimenti fissi superino lire 4.500 milioni e sino a lire 10.000 milioni e, comunque, nei limiti indicati nel precedente art. 44 ».

Capo IV

CONSORZI DI GARANZIA FIDI

Art. 12.

Statuti dei consorzi

L'art. 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è sostituito con il seguente:

« Gli statuti dei consorzi che usufruiscono dell'integrazione di cui al precedente art. 30 devono essere approvati con decreto dell'assessore regionale per l'industria e devono espressamente prevedere:

a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;

b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può comunque superare la misura di 300 milioni per ciascuna impresa;

c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;

d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatorio;

e) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

Gli statuti dei consorzi devono, altresì, prevedere:

1) la partecipazione in seno agli organi deliberanti di un rappresentante dell'assessorato regionale dell'industria;

2) l'approvazione da parte dell'assessore regionale per l'industria di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

3) la trasmissione all'assessorato regionale dell'industria, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

4) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, relativamente alla quota di partecipazione della Regione al fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;

5) che l'importo del concorso al fondo rischi di ogni singola impresa, unitamente a quanto versato in suo favore dagli eventuali sostenitori di cui al terzo comma del successivo art. 33, non può essere inferiore a lire 1 milione ».

Art. 13.

Integrazione regionale

L'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificato con la legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è sostituito con il seguente:

« L'integrazione da parte della Regione dell'ammontare dei fondi rischi dei consorzi fidi di garanzia collettiva, viene effettuata nella seguente misura:

con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscano almeno dieci imprese industriali;

con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscano più di dieci imprese industriali. Ai fini dell'integrazione da parte della Regione il monte fidejussioni è considerato di importo pari al

fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire, per il raggiungimento dei propri scopi, un monte fidejussioni di importo superiore.

L'integrazione da parte della Regione non può eccedere l'importo di lire 20 milioni per ogni impresa aderente al consorzio e, comunque, in misura uguale al 'apporto del singolo aderente.

Le camere di commercio che promuovono la costituzione dei consorzi sono autorizzate ad integrare esclusivamente l'ammontare del fondo rischi fino alla concorrenza del 20 per cento.

Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni e aziende, che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrono al conseguimento delle sue finalità.

La concessione dell'integrazione da parte della Regione è effettuata con decreto dell'assessore regionale per l'industria nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Ogni qualvolta le imprese consorziate procedono all'aumento del fondo rischi, l'amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicati.

L'intervento della Regione, comunque, non può eccedere, in totale, l'importo di lire 200 milioni per i consorzi ai quali aderiscano almeno dieci imprese industriali e l'importo di 2.000 milioni per i consorzi con più di dieci imprese industriali.

L'intervento di ciascuna camera di commercio non può eccedere, in ogni caso, l'importo di lire 40 milioni ».

Art. 14.

Contributo interessi

L'art. 18 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è sostituito con il seguente:

« In favore dei consorzi di garanzia fidi, costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi per concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie in modo da ridurre il costo delle operazioni stesse del 5 per cento.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-83, la spesa di lire 1.300 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981».

Capo V

FORME ASSOCIATIVE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 15.

Contributi per spese di gestione a consorzi già costituiti

Allo scopo di favorire l'ulteriore sviluppo delle attività consortili fra piccole e medie imprese industriali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per altri tre anni un contributo annuo sulle spese di gestione ai consorzi costituiti, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile e dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche, fra aziende industriali che hanno già fruito dei contributi triennali previsti dal summenzionato art. 27 della legge regionale n. 22 del 1974.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni in misura non superiore al 70 per cento delle spese di gestione relative alle attività elencate dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 1974 effettuate nel triennio dai consorzi che dimostrino di avere effettivamente svolto nel triennio precedente una o più delle attività previste dai loro statuti.

Il contributo è concesso dall'assessore regionale per l'industria ai consorzi formati da non meno di cinque aziende industriali in possesso dei requisiti indicati dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 300 milioni di lire nel triennio per ciascun consorzio.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare, comunque, mediante anticipazioni mensili per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento semestralmente a consuntivo, sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per l'industria.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-1983, la spesa complessiva di 1.500 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 16.

Contributi per spese di gestione a consorzi da costituire

L'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificato dall'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è sostituito con il seguente:

«Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie industrie e tra imprese artigiane, esercenti attività omogenee, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per tre anni un contributo annuo sulle spese di gestione ai consorzi ed alle cooperative che si propongono di svolgere o svolgano una o più delle seguenti attività:

a) effettuare la distribuzione e la vendita dei prodotti delle imprese consorziate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse anche di servizi da ripartire tra le medesime imprese;

b) effettuare ricerche di mercato ai fini del collocamento dei prodotti;

c) trattare l'acquisto di materie prime e di semilavorati utili ai cicli di lavorazione;

d) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate nonché la formazione e l'aggiornamento del personale anche a livello dirigenziale;

e) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra le imprese consorziate e dare ad esse idonea assistenza per le rispettive gestioni;

f) realizzare gestioni comuni delle imprese consorziate e delle cooperative.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni in misura decrescente e non può superare rispettivamente il 90, il 70 ed il 50 per cento delle spese di gestione relative alle attività sopracitate, effettuate nel triennio dai consorzi.

Il contributo è concesso dall'assessore regionale per l'industria o dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, secondo le rispettive competenze. Ai consorzi formati da almeno cinque aziende in attività nel territorio della Regione, tra loro non collegate, che entrino a far parte dell'ente consortile e delle cooperative sul piano di un effettivo equilibrio di partecipazioni e che abbiano previsto durata di almeno quindici anni, il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 300 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra imprese industriali, di 150 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra cooperative e di 100 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra imprese artigiane o per singole cooperative.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare, comunque, mediante anticipazioni mensili per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento semestralmente a consuntivo, sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per l'industria o dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, secondo le rispettive competenze».

Art. 17.

Autorizzazione di spesa

Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-83, la spesa di lire 1.500 milioni per la materia di competenza dell'assessorato regionale dell'industria e lire 1.500 milioni per quelle di competenza dell'assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Capo VI

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1980, N. 127

Art. 18.

Garanzie

All'art. 47 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è aggiunto il seguente comma:

« I rischi connessi ai finanziamenti di cui al precedente comma vengono coperti con garanzie reali, da iscriversi sui beni aziendali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135 ».

Art. 19.

Prefinanziamento

Il primo comma dell'art. 50 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito con il seguente:

« Nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di mutuo agevolato, il comitato amministrativo di cui al precedente art. 48 può provvedere alla deliberazione in favore del richiedente, nelle more dell'espletamento dell'istruttoria, su fidejussione bancaria o assicurativa, di una anticipazione in misura del 20 per cento dell'importo ammissibile a finanziamento, elevata al 25 per cento per le imprese cooperative ».

Art. 20.

Autorizzazione provvisoria

Per le cave in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, ma non regolarmente denunziate in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della regione Sicilia 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni, i titolari delle medesime, che intendano proseguire l'esercizio, devono farne richiesta al distretto minerario competente per territorio entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, producendo la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 127 soprarichiamata, ad eccezione dello studio e della certificazione di cui alla lettera *d*) dello stesso comma.

Nel caso in esame la domanda deve essere corredata anche dalle attestazioni idonee a convalidare la data di inizio delle lavorazioni ed i titolari sono esonerati dal versamento della somma di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 127 già citata.

Art. 21.

Recupero ambientale

Al fine di normalizzare nelle zone già intensamente sfruttate la situazione ambientale, la commissione prevista nell'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, dovrà predisporre un censimento delle zone suddette e dei piani di recupero ambientale.

Il costo di detti piani sarà finanziato con apposita legge regionale e sarà per il 50 per cento a carico dei proprietari del fondo interessato. In caso di mancato accordo ci si potrà rivalere sul fondo stesso.

Per le cave di calcareniti della provincia di Trapani, tenendo conto della tipologia costante e del costo relativamente modesto delle opere di recupero ambientale, la somma da versare per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi è ridotta ad un quarto dell'importo stabilito dall'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

Capo VII

IMPRESE IN STATO DI CRISI GRAVE

Art. 22.

Il fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato di lire 10.000 milioni per la concessione di finanziamenti, sotto forma di aperture di credito di durata non superiore a tre anni, in favore delle imprese aventi sede in Sicilia o operanti in Sicilia da almeno cinque anni impegnate in lavori di progettazione, costruzione, installazione, riparazione e manutenzione nei grandi complessi industriali del settore petrolchimico ubicati in zone del territorio della regione Sicilia colpite da particolari fenomeni di crisi congiunturale e tali riconosciute ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 501.

L'incremento del fondo di cui al primo comma è effettuato nel biennio 1981-82 con un versamento iniziale di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e un versamento residuo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'esercizio 1980 limitatamente a prestazioni e forniture eseguite dalle predette imprese presso i complessi petrolchimici di cui al primo comma e sempreché le imprese medesime dimostrino di avere acquisito, al momento della richiesta delle agevolazioni, ordinativi e forniture tali da assicurare la normale prosecuzione delle attività lavorative.

Le operazioni non possono superare l'importo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria e sono, in ogni caso, ridotte di un terzo alla fine del dodicesimo mese e di un altro terzo alla fine del ventiquattresimo mese e sono assoggettate al tasso di interesse fissato dall'art. 107 della presente legge. Le operazioni sono assistite da garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa per l'intero ammontare del finanziamento.

Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'assessore regionale per l'industria.

Capo VIII

LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA

Art 23.

Istituzione del fondo

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (IRFIS) è costituito un fondo a gestione separata di lire 30.000 milioni per il triennio 1981-83, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981, per la concessione diretta o attraverso appositi organismi da promuovere con partecipazione maggioritaria o convenzionare dallo stesso IRFIS, quale gestore del fondo, di operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori.

L'intervento del fondo per le suddette operazioni non può, in ogni caso, superare l'importo di lire 500 milioni.

Ai fini dell'applicazione del presente capo per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazioni di beni mobili e immobili acquistati su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art 24.

Gestione del fondo

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'IRFIS, previa deliberazione del comitato amministrativo di cui al successivo comma, può, per conto e quale gestore del fondo, contrarre prestiti, anche in forma obbligazionaria, per un ammontare non superiore al quintuplo dell'originaria consistenza del fondo stesso. Su tali prestiti l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia fidejussoria della regione sicilia per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

Alla gestione del fondo, di cui al precedente articolo, sovraintende il comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, al quale spetta in particolare:

a) deliberare sulla concessione delle operazioni di locazione finanziaria agevolata mobiliare e immobiliare, nonché sulle altre attività del fondo;

b) deliberare sull'assunzione dei prestiti di cui al presente articolo e sulle relative caratteristiche, condizioni e modalità.

Per le operazioni di locazione finanziaria agevolata di importo non superiore a lire 50 milioni si applicano le disposizioni in materia di concessione previste dall'art. 2 della presente legge.

Art. 25.

Modalità e procedure

Il comitato regionale per il credito e il risparmio, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, sentito il comitato amministrativo di cui al precedente articolo, determina le caratteristiche, le modalità e le condizioni delle operazioni di locazione finanziaria agevolata di immobili e mobili di cui al secondo comma dell'art. 24.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 23 e a determinare il compenso da attribuire all'istituto.

Il parere richiesto per la stipula della convenzione al consiglio di giustizia amministrativa è inteso favorevole se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 26.

Disposizioni di carattere finanziario

Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, di cui al precedente art. 23, calcolati con le modalità previste dalla legge n. 45 del 6 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso.

Gli utili netti della gestione sono portati ad aumento del fondo. Sullo stesso fanno carico le eventuali perdite.

Alle operazioni di locazione finanziaria agevolata effettuate ai sensi del presente capo, si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art 83, decimo comma del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n 218.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Art. 27.

Comitato amministrativo presso l'IRFIS

L'art. 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, sostituito con il seguente:

« Alla gestione dei fondi istituiti presso l'IRFIS per le piccole e medie imprese industriali sovraintende, salve diverse specifiche disposizioni di legge, il comitato amministrativo previsto dall'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e dell'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, la cui composizione e così modificata:

a) il presidente dell'IRFIS o, in caso di assenza o di impedimento, chi ne fa le veci, che lo presiede;

b) tre componenti eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato a due;

c) tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente in servizio rispettivamente presso gli assessorati regionali dell'industria, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative

A parità di voto prevale il voto del presidente.

I componenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) sono nominati con decreto del presidente della Regione e durano in carica tre anni ».

Art. 28.

Procedure abbreviate di nomina

Nella prima applicazione della presente legge i componenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 27 sono designati dal presidente della Regione entro trenta giorni dall'emanazione della legge stessa, previo parere della commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale per le questioni istituzionali.

Art 29.

Coordinamento della legge sull'energia solare con la legislazione nazionale

L'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

« Il fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni da destinare esclusivamente al finazíamento di piccole e medie imprese industriali operanti in Sicilia per la realizzazione di impianti destinati alla fabbricazione di componenti specifici per impianti di riscaldamento e climatizzazione per la produzione di calore di processo e per impianti in agricoltura e zootecnia funzionanti anche parzialmente ad energia solare.

La durata, il tasso annuo agevolato e la percentuale del finanziamento sulla spesa preventivata e ritenuta ammissibile per investimenti fissi e la quota scorte sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modifiche e integrazioni ».

Art. 30.

Industrie siciliane produttrici di distillati di vino e liquori

A valere sul fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche e integrazioni, sono autorizzati finanziamenti agevolati alle industrie siciliane produttrici di liquori, sciroppi e distillati (brandy e grappa).

I finanziamenti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore ad anni sei in relazione ai periodi di invecchiamento (brandy e grappa) previsti per legge.

L'ammontare dei finanziamenti è determinato sulla base della documentazione fiscale prodotta dalle aziende beneficiarie e relativa al prodotto (alcool) utilizzato nel corso dell'ultimo anno di produzione e dell'incidenza su di esso dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli spiriti (alcool etilico).

Si applicano per quanto attiene alle modalità e alla durata dei finanziamenti di cui al comma precedente, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'articolo 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificato dall'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38.

Art 31

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese industriali

Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma terzo, della legge 5 dicembre 1978, n. 787, alle esposizioni debitorie derivanti da operazioni di finanziamento concesse alle imprese industriali siciliane a valere sui fondi di cui alla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche e integrazioni, valgono gli stessi tassi agevolati contrattualmente applicati alle originarie operazioni di mutuo in base alle normative regionali in materia.

Art. 32.

Aziende industriali molitorie

L'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, è sostituito con il seguente:

« Per l'utilizzazione dello stanziamento previsto dal presente articolo l'assessore regionale per l'industria è autorizzato ad erogare alle aziende industriali molitorie un contributo commisurato al 12 per cento del prezzo risultante dalle correlative fatture d'acquisto di grano duro siciliano riferentesi al periodo 1° giugno-30 settembre 1981.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi alle aziende che dimostrino di praticare ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e che si impegnino al mantenimento dei livelli occupazionali in atto al 30 giugno 1981.

Per ogni singola azienda la quantità ammissibile a contributo non può eccedere quella occorrente per la costituzione di una scorta rapportata al numero di giornate lavorative contrattuali di un semestre moltiplicate per il potenziale nelle ventiquattro ore risultante dalla licenza di esercizio.

Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per l'industria ».

Art. 33.

Riserva delle commesse

All'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta la revoca o la decadenza delle agevolazioni concesse in favore dei soggetti ivi indicati sulla base della legislazione vigente, da pronunziarsi con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per l'industria ».

Art. 34

Emanazione provvedimenti di occupazione d'urgenza

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del dereto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e successive modifiche, i provvedimenti di occupazione d'urgenza, di espropriazione e di asservimento dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di opere industriali, ivi comprese le condotte di gas naturali anche di provenienza estera, sono adottati dall'assessore regionale per l'industria.

Art. 35.

Abrogazione di norme per le imprese in stato di crisi grave

Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e la legge regionale 1° agosto 1978, n 24, sono abrogati.

Art. 36.

Utilizzazione residuo stanziamento ex art. 11 legge regionale n. 38 del 1976

Il residuo dello stanziamento di cui all'art. 11 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, sempre che non venga utilizzato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la finalità di cui al sopracitato art. 11 della legge regionale n. 38 del 1976, viene portato ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Art. 37.
Utilizzazione residuo stanziamento ex art. 12 legge regionale n. 38 del 1976

Le disponibilità residue al 31 dicembre 1979 del fondo di cui all'art. 12 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, sempre che non vengano utilizzate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al fondo di cui all'art. 13 della legge stessa.

I piani di ammortamento conseguenti all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 38 del 1976 possono riguardare anche mutui per intero scaduti.

Art. 38.
Studi

L'assessore regionale per l'industria è autorizzato ad effettuare spese dirette a favorire e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sulla base di proposte dallo stesso formulate ed approvate anno per anno dalla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Le disposizioni della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 49, non si applicano all'assessorato regionale dell'industria.

Art. 39.
Autorizzazione di spesa

Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio della regione Sicilia di lire 500 milioni annui.

Per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa di 250 milioni.

TITOLO II

INTERVENTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

Capo I

FINANZIAMENTO DI IMPIANTO

Art. 40.
Soggetti beneficiari

L'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è sostituito con il seguente:

« I mutui di cui al presente titolo sono concessi esclusivamente in favore dei seguenti soggetti aventi sede e operanti in Sicilia:

a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio, non inferiori a 9, e all'ingrosso, non inferiori a 3, che si associno con l'impegno di rinunciare alle autorizzazioni amministrative relative ai preesistenti esercizi di vendita;

b) cooperative, loro consorzi, gruppi d'acquisto, società promotrici di centri commerciali, centri operativi aderenti alle riunioni volontarie e ad altre forme di commercio associate a condizione che siano tutti costituiti, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

c) piccole e medie imprese esercenti la somministrazione di servizi turistici e gestori degli impianti di distribuzione di carburante;

d) piccole e medie imprese esercenti il commercio, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume di affari annuo dichiarato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore al limite massimo dei ricavi, fissato dalle leggi nazionali in materia fiscale per le imprese minori autorizzate a tenere contabilità semplificata.

Nel caso che il volume di affari annuo dichiarato ai fini dell'IVA risulti superiore al predetto limite, è sufficiente, per l'ammissibilità al finanziamento, che l'impresa dimostri di essere autorizzata a tenere la contabilità semplificata ai sensi della normativa nazionale in materia.

Le imprese di nuova costituzione possono conseguire il mutuo previsto dal precedente titolo soltanto se il volume di affari dalle stesse preventivato e dichiarato ai fini dell'IVA e ritenuto congruo dall'istituto finanziatore non superi, rapportato ad anno, quello previsto al precedente secondo comma.

Le imprese commerciali possono rilasciare dichiarazioni sottoscritte dal titolare al fine di attestare il volume di affari conseguito ».

Art. 41.
Programmi di investimento e misure di intervento

L'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è sostituito con il seguente:

« Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui al precedente art. 8

Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e l'istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.

I finanziamenti di cui sopra sono concessi in favore dei soggetti contemplati nel precedente art. 8, sotto forma di mutuo della durata massima di dodici anni, compresi due di preammortamento, e per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali di proprietà dell'impresa adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali non di proprietà dell'impresa adibiti all'esercizio dell'attività commerciale;

c) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono concessi per un importo non superiore al 70 per cento della spesa documentata con i limiti di lire 100 milioni per i programmi di cui alla lettera *a*), di lire 60 milioni per i programmi indicati alla lettera *b*) e di lire 50 milioni per i programmi relativi alla lettera *c*).

I suddetti limiti sono elevati rispettivamente a 150, 90 e 75 milioni per i programmi di cui al quarto comma previsti dai soggetti di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 dela presente legge.

Entro i predetti limiti di intervento i finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte in una percentuale massima del 40 per cento delle spese ammesse per la realizzazione degli investimenti fissi.

Al fondo di rotazione, di cui al primo comma del presente articolo, va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti ».

Art. 42.
Forme di garanzia

Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è sostituito con il seguente:

« I rischi connessi con le operazioni di credito a medio termine di cui all'art. 9 della presente legge possono essere coperti congiuntamente o alternativamente:

a) da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui alla legge 16 aprile 1954, n. 135 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075;

b) da fidejussione bancaria;

c) da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia di assicurazione;

d) mediante garanzie offerte da consorzi di garanzia collettiva costituiti ai sensi delle norme contenute al titolo IV della presente legge.

In concorso con almeno una delle garanzie previste al comma precedente possono essere offerte fidejussioni rilasciate da persone fisiche o giuridiche fino alla concorrenza del 20 per cento dell'esposizione complessiva ».

Art. 43.
Incremento del fondo di rotazione della legge regionale n. 26 del 1978

Il fondo di rotazione, previsto dall'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è aumentato di lire 20.000 milioni per il biennio 1982-83.

Art. 44.

Agevolazioni fiscali

Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui alla legge regionale n. 26 del 1978, modificata con la presente legge, si applicano le disposizioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 45.

Finanziamenti per iniziative di piccole dimensione

Per i programmi di investimento che comportano spese per opere di adattamento, impianti, attrezzature ed arredamenti di importo non superiore a lire 15 milioni, ivi compresa la quota scorte nel limite del 30 per cento dei citati investimenti, previsti dai soggetti indicati nel precedente art. 40 che abbiano svolto nel territorio della regione Sicilia attività continuativa da almeno tre anni, il finanziamento ha durata non superiore a sette anni, di cui un anno di preammortamento, ed è consentito in misura non superiore al 70 per cento della spesa complessiva.

Il tasso di interesse sulle operazioni previste dal primo comma è fissato nel 7,50 per cento e può essere successivamente modificato dal comitato regionale per il credito e il risparmio.

Il perfezionamento, delle operazioni di finanziamento, di cui al presente articolo, comporta il rilascio da parte delle imprese beneficiarie di cambiali per ogni singola scadenza prevista nell'atto di finanziamento e l'acquisizione del solo privilegio speciale di cui alla legge 16 aprile 1954, n. 135 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, sui beni oggetto del finanziamento.

Art. 46.

Norma transitoria

Le domande di finanziamento presentate ai sensi della precedente legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e che non siano state ancora deliberate dal comitato amministrativo di cui all'art. 10 della stessa legge saranno esaminate a norma del titolo II, capo I, della presente legge.

Capo II

CREDITO DI ESERCIZIO

Art. 47.

Istituzione del fondo di garanzia

Al fine di facilitare l'accesso al credito di esercizio dei soggetti di cui al precedente art. 40, che abbiano svolto da almeno tre anni attività continuativa nell'ambito della regione Sicilia, è istituito, presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, in misura paritaria, un fondo a gestione separata di lire 20.000 milioni destinato alla copertura di un quinto delle perdite derivanti dai prestiti che gli istituti medesimi effettueranno fino all'importo di lire 100.000 milioni in favore di operatori del settore commerciale residenti in Sicilia per un importo unitario non superiore a lire 20 milioni

Al fondo istituito ai sensi del presente articolo affluirà un versamento iniziale di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 ed un versamento residuo di lire 14.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Art 48.

Gestione del fondo di garanzia

Gli istituti di credito gestori, in caso di mancato rimborso dei prestiti di cui all'articolo precedente, provvedono ad addebitare il fondo di cui all'art. 47 delle somme non riscosse e dei relativi interessi moratori, espletando le procedure esecutive per il recupero dei crediti e l'immediato accredito al fondo stesso dei recuperi conseguiti.

Art. 49.

Istituzione del fondo per concessione del contributo in conto interessi

E' istituito, altresì, presso gli istituti di credito gestori, in misura paritaria, un fondo a gestione separata di lire 12.000 milioni per la concessione di un contributo in conto interessi nella misura del 12 per cento annuo sui prestiti di cui al precedente art. 47.

I prestiti, erogati anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, possono avere durata massima non superiore a trentasei mesi ed essere rimborsati in rate mensili e trimestrali al tasso non superiore al *prime rate*, determinato dall'associazione bancaria italiana (ABI), vigente, dedotto il contributo di cui al precedente comma. Al fondo di cui al primo comma del presente articolo affluirà un versamento iniziale di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1981, un versamento di lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e un residuo versamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 50

Gestione del fondo per contributo in conto interessi

Dopo il perfezionamento delle operazioni, ciascun istituto addebita il fondo di cui al precedente art. 49, da esso gestito, delle quote di contributi in conto degli interessi che andranno via via maturando sulle singole operazioni, calcolati nella misura risultante dal disposto del citato art. 49.

Art. 51.

Conto giudiziale

Alla fine di ciascun esercizio finanziario gli istituti gestori provvedono a redigere il conto giudiziale dei movimenti operati sui fondi di cui agli articoli 47 e 49 del presente capo.

Le perdite eccedenti l'importo del fondo di garanzia assegnato a ciascun istituto gestore ai sensi del precedente art. 47 restano a carico dell'istituto interessato.

Gli interessi maturati sulle giacenze dei fondi di cui alla presente legge sono accreditati dagli istituti gestori ad incremento dei fondi stessi.

Art. 52.

Convenzione

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione dei fondi di cui agli articoli 47 e 49.

Il parere richiesto per la stipula della convenzione al consiglio di giustizia amministrativa è inteso favorevole se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 53.

Direttive di attuazione

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, determina con proprio decreto le direttive di attuazione delle provvidenze previste dai capi I e II del presente titolo.

Capo III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI SICILIANI

Art. 54.

Costituzione di società

L'Ente siciliano per la programmazione industriale (ESPI) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono autorizzati a costituire, con la FIME-Trading e altri enti a partecipazione pubblica nazionale, una società regionale per la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti siciliani.

Alla costituenda società possono partecipare, altresì, i consorzi di cooperative del settore vinicolo e del settore agrumicolo, le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, nonché le associazioni di produttori se giuridicamente riconosciute.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo i fondi di dotazione dell'ESPI e dell'IRCAC sono incrementati di lire 250 milioni ciacuno per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 55.

Estensione di agevolazioni legislative

Le provvidenze di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, all'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, all'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra agevolazione prevista dalla legislazione regionale in favore del settore agroalimentare, sono estese alla società di cui al precedente articolo.

Capo IV

ATTIVITA' PROMOZIONALE

Art. 56.

Marchio di qualità

Lo stanziamento previsto dall'art. 11 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, titolo I, iscritto al cap 35313 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1981 — rubrica assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca — è elevato di lire 50 milioni da destinare esclusivamente a spese per la divulgazione, sia in Italia che all'estero, dell'immagine e delle funzioni del marchio regionale di qualità e per ogni informazione relativa allo stesso.

Art. 57.

Mostre e fiere

Lo stanziamento del cap. 35352 del bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario, per le finalità di cui all'art. 1, lett. *b*), della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6, è elevato di lire 150 milioni.

Art. 58.

Attività promozionale sul mercato interno

All'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le disposizioni del presente articolo, compresa la facoltà di curare direttamente le iniziative promozionali previste dal quarto comma, si applicano, altresì, ai programmi di attività promozionale sul mercato interno italiano che l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del titolo II della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.

E' abrogato l'art. 1, lett. *a*), n. 1, della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6, in quanto l'attività dallo stesso prevista si intende compresa nel contesto dei programmi sul mercato interno italiano di cui al precedente comma ».

Art. 59.

Tipicizzazione degli agrumi siciliani

Il commercio di agrumi delle varietà tipiche siciliane è sottoposto a tutela e a controllo ed è assistito dalla Regione siciliana.

A tal fine l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca vigila e svolge o promuove tutti gli interventi e le azioni, anche giudiziarie, atte a impedire che:

a) siano inoltrati ai mercati come tipici siciliani agrumi ottenuti da colture site fuori dal territorio siciliano;

b) siano presentati come prodotto tipico siciliano agrumi che non abbiano le caratteristiche determinanti della tipicità;

c) vengono indebitamente impiegati da operatori non autorizzati il marchio e la denominazione depositati a tutela di varietà tipiche di agrumi siciliani

Art. 60.

Contributi per la pubblicizzazione del prodotto tipico

Il marchio e/o la denominazione depositati a norma degli articoli 2569 e 2570 del codice civile da associazioni di produttori o da consorzi di commercianti a tutela di una determinata varietà tipica siciliana di agrumi ottenuti in aziende gestite dai soci e il cui uso, da parte dell'associazione titolare o da terzi, sia disciplinato da apposito regolamento, sono tutelati dalla Regione siciliana e l'associazione che li gestisce è ammessa ai benefici del successivo art. 61, sempreché:

a) la produzione complessiva degli aderenti all'associazione e/o al consorzio sia mediamente non inferiore ai 25.000 quintali annui;

b) le ditte commerciali aderenti al consorzio esportino mediamente non meno di 10.000 quintali annui del prodotto tipico tutelato.

Per le associazioni costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, si prescinde dai limiti di cui alla lett. *a*) del comma precedente.

Art. 61.

Modalità e misure del contributo

Con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

a) sono ammesse a rimborso, sulla base di programmi corredati da preventivi, le spese per la pubblicità del marchio e/o della denominazione depositati dall'associazione e/o dal consorzio di produttori, nonché le spese per gli accertamenti tecnici relativi alle caratteristiche determinanti la tipicità del prodotto;

b) sono ammesse a contributo del 70 per cento, elevabile all'85 per cento per le associazioni costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, le spese per la gestione del marchio e/o della denominazione depositati.

Sui contributi ammessi possono essere erogate anticipazioni sino alla misura del 75 per cento dell'importo. La liquidazione avviene a consuntivo e in base a relative documentazioni di spese per le quali l'associazione tiene un distinto conto.

Art. 62.

Direttive d'attuazione

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emana le norme di attuazione relative ai precedenti articoli 59, 60 e 61

Art. 63.

Autorizzazione di spesa

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 59, 60 e 61 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 100 milioni. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Capo I

CREDITO DI ESERCIZIO

Art. 64.

Misura e durata del credito

La misura massima dei finanziamenti per credito di esercizio, previsti dall'art. 1, lett. *a*) della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è elevata a lire 10 milioni.

La durata massima dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo è determinata in 28 mesi, dei quali quattro di preammortamento.

Art. 65.

Criteri

L'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è sostituito con il seguente:

« Entro i limiti massimi dei finazіamenti per credito di esercizio di cui all'art. 1, lett. *a*), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, previsti dalla legislazione vigente, il consiglio di amministrazione della CRIAS, nell'emanare le direttive per la gestione del credito di esercizio, determina annualmente, attraverso un apposito programma, i criteri di erogazione dei finanziamenti suddetti, diversificati per importi e per la durata, tenute presenti le maggiori caratteristiche di produttività.

Tale deliberazione è sottoposta all'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che l'approva, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

La CRIAS è altresì obbligata ad inviare una relazione analitica sui finanziamenti concessi nell'anno precedente all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nonché alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale »

Art. 66.

Autorizzazione di spesa

Il fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, per il credito di esercizio, è incrementato, per il triennio 1981-83, di lire 40.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Capo II

CREDITO DI IMPIANTO

Art. 67.

Misure e durata del credito

La misura dei finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzature, concessi nella forma di mutuo per un importo non superiore all'85 per cento della spesa documentata, previsti dall'art. 1, lett. *c*), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, è elevata a lire 75 milioni.

La durata massima del mutuo relativo ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, è elevata a quindici anni, di cui due di preammortamento.

Art. 68.

Autorizzazione di spesa

Il fondo di rotazione per le finalità di cui al precedente art. 67, istituito con l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per il triennio 1981-83, di lire 30 000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 69

Ufficio di rappresentanza per la Sicilia occidentale

La CRIAS è autorizzata ad aprire un ufficio di rappresentanza per la Sicilia occidentale con sede a Palermo, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Capo III

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 70.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per il triennio 1981-83, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1981.

Art. 71.

Autorizzazione di spesa per l'istruttoria

Per l'espletamento dei compiti istruttori di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni, di cui lire 300 milioni per l'anno 1981.

Art. 72.

Selettività della ripartizione delle somme

Le somme di cui ai precedenti articoli sono ripartite tra le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, tenuto conto del volume degli investimenti risultanti dalle istanze presentate in ciascuna provincia nell'anno 1979.

Art. 73.

Documentazione necessaria per la concessione del contributo

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 e successive modifiche è sostituito con il seguente:

« Il contributo previsto dall'art. 2 della presente legge per i titolari di imprese artigiane è concesso dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, competenti per territorio, sulla base di istanza accompagnata da documentazione comprovante i costi di investimento ».

Art. 74.

Agevolazioni fiscali

Le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, devono intendersi riferite, nel tempo, alle agevolazioni previste per il credito all'artigianato dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 75.

Funzioni istruttorie

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è sostituito con il seguente:

« Le funzioni istruttorie sono demandate alle commissioni provinciali per l'artigianato integrate da tre rappresentanti designati da ciascuna delle maggiori organizzazioni nazionali dell'artigianato operanti in Sicilia, nominati con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che entro quarantacinque giorni devono esprimere il proprio parere motivato.

Le commissioni, nell'espletamento dei predetti compiti, possono avvalersi di tecnici esperti in materia, la cui utilizzazione dovrà essere motivata e comunicata all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ».

Capo IV

APPRENDISTATO

Art. 76.

Contributi per l'apprendistato

L'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 22, è sostituito con il seguente:

« I presidenti delle camere di commercio dell'Isola sono autorizzati ad erogare in favore dei titolari delle imprese artigiane, iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le stesse camere di commercio dell'Isola, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese artigiane singole o associate per l'assunzione di lavoratori apprendisti.

Detti contributi sono commisurati ad importi pari a lire 8.000 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età e non superato il diciottesimo anno di età.

Il contributo di cui al comma precedente è erogato, con riferimento ad un massimo di tre apprendisti per ogni impresa artigiana, per non più di venticinque giornate lavorative mensili per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Lo stanziamento complessivo per i contributi all'apprendistato è ripartito fra le camere di commercio dell'Isola con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi.

Per le modalità relative alla documentazione a corredo delle istanze e per il rendiconto delle somme ch saranno accreditate alle camere di commercio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8, ultimo comma, della presente legge ».

Gli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 22, sono abrogati.

Art. 77.

Autorizzazione di spesa

Per le finalità del precedente art. 77 è autorizzata in favore delle imprese artigiane la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per il triennio 1981-83, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Capo V

ZONE ARTIGIANE

Art. 78

Finanziamenti ai comuni

Per l'esecuzione delle spese di urbanizzazione primaria nonché per l'acquisizione delle relative aree previste dai piani redatti e approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni, che ne facciano richiesta, un finanziamento pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo deliberato dal consiglio comunale.

I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i cui strumenti urbanistici non prevedano aree per insediamenti produttivi, possono localizzarle, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 18 della legge regionale n. 71 del 1978, con la procedura dell'art. 16 della predetta legge n. 71, relativa alle aree per l'edilizia economica popolare.

Art. 79.
Autorizzazione di spesa

Per le finalità del precedente art. 78 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 500 milioni.

Per i successivi esercizi è, altresì, autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

Capo VI
PROVVEDIMENTI GENERALI

Art. 80
Indagine conoscitiva

L'assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con enti e/o istituti specializzati, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, per effettuare un'indagine conoscitiva sull'artigianato siciliano.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 81.
Obbligo di riserva delle commesse

L'amministrazione regionale e gli enti locali sono tenuti a riservare alle imprese artigiane, nell'ambito territoriale in cui le stesse operano, il 50 per cento delle forniture e delle lavorazioni loro occorrenti per ciascun esercizio finanziario, fatta eccezione per quelle che non possono essere effettuate dalle stesse imprese.

TITOLO IV
INTERVENTI INTESI A PROMUOVERE L'ASSOCIAZIONISMO DI IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANE

Art. 82.
Integrazione regionale

Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali e artigiane della Regione, favorendone l'accesso al credito di esercizio, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi, costituiti secondo apposite convenzioni con istituti di credito, dalle imprese stesse riunite in uno o più consorzi di garanzia fidi, basati sul principio della mutualità e senza scopo di lucro.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia sono autorizzate a promuovere la costituzione di consorzi per gli effetti di cui al precedente comma.

Da parte dei consorzi, i cui fondi rischi siano integrati con il contributo regionale, non possono essere concesse garanzie ad imprese nei cui confronti siano in corso procedure fallimentari o di amministrazione controllata.

Art. 83.
Statuti dei consorzi

Gli statuti dei consorzi che usufruiscono dell'integrazione di cui al precedente art. 82 devono essere approvati con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:

a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziali;

b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può, comunque, superare la misura massima di lire 50 milioni per ciascuna impresa;

c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;

d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio ed istituto di credito finanziatore;

e) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

Gli statuti dei consorzi devono altresì prevedere:

1) la partecipazione in seno agli organi deliberanti di un rappresentante dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

2) l'approvazione da parte dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

3) la trasmissione all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

4) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dalla liquidazione del fondo rischi relativamente alla quota di partecipazione della Regione in entrata al bilancio della Regione siciliana

Art. 84.
Richiesta della concessione regionale

La domanda per l'integrazione da parte della Regione di fondi rischi di cui al precedente art. 82 deve essere presentata, a cura del presidente del consorzio, all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che provvede all'istruttoria.

Essa va corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

b) elenco delle imprese aderenti al consorzio, con dimostrazione, per ciascuna di esse, del possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, modificato dall'art. 40 della presente legge per le piccole e medie imprese commerciali, e dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

c) copia autentica del verbale di assemblea dal quale risulti la composizione degli organi sociali;

d) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, di cui al precedente art. 82.

Art. 85.
Misure e modalità dell'integrazione regionale

L'integrazione da parte della Regione dell'ammontare del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia collettiva viene effettuata nella seguente misura:

con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscano almeno cento imprese commerciali o artigiane;

con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscano più di cento imprese commerciali o artigiane.

Ai fini dell'integrazione da parte della Regione, il monte fidejussioni è considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire, per il raggiungimento dei propri scopi un monte fidejussioni di importo superiore.

Le camere di commercio, che promuovono la costituzione dei consorzi, sono autorizzate ad integrare esclusivamente l'ammontare del fondo rischi sino alla concorrenza del venti per cento.

Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrano al conseguimento delle sue finalità.

La concessione dell'integrazione da parte della Regione è effettuata con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Ogni qualvolta le imprese consorziali procedono all'aumento del fondo rischi, l'amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

L'intervento della Regione, comunque, non può eccedere, in totale, l'importo di lire 100 milioni per i consorzi ai quali aderiscono almeno cento aziende e l'importo di lire 200 milioni per i consorzi con più di cento aziende.

L'intervento di ciascuna camera di commercio non può eccedere in ogni caso l'importo di lire 40 milioni.

Art. 86
Forme di garanzia

Dai consorzi di imprese commerciali, di cui ai precedenti articoli, possono essere, altresì, garantiti i mutui a medio termine contratti dai propri consociati ai sensi del titolo II della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.

TITOLO V

INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE

Art. 87.

Incremento del fondo di rotazione

Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), costituito ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, per il biennio 1982-83, della somma di lire 3.000 milioni.

Art. 88.

Contributi di gestione a cooperative

L'art. 51 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione alle cooperative legalmente costituite e loro consorzi, che svolgano attività nel settore dell'industria alberghiera, che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:

a) trattare l'acquisto di merci per conto delle imprese associate;

b) curare l'acquisizione e la trattazione di ordinativi da ripartire tra gli associati;

c) partecipare a fiere, mostre, aste turistiche nazionali ed internazionali per propagandare e promuovere la vendita dei posti letto delle imprese associate;

d) organizzare manifestazioni, convegni, mostre allo scopo di cui alla lettera precedente.

Il contributo è erogato nella misura del 50 cento per le spese di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sino ad un massimo di lire 50 milioni.

Per gli scopi di cui alle lettere *c*) e *d*) il contributo è erogato nella misura dell'80 per cento sui costi effettivamente sostenuti e documentati.

Possono usufruire delle presenti provvidenze le cooperative e loro consorzi a condizione che associno non meno di 10 aziende con una capacità ricettiva non inferiore a 3.000 posti letto alberghieri o 5.000 se trattasi anche di aziende operanti nel settore extra alberghiero.

Il contributo è concesso dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sentito il parere della commissione regionale per la cooperazione, sulla base di programmi di attività corredati da preventivo di spesa.

L'erogazione è effettuata mediante anticipazione dell'80 per cento della spesa ammessa a contributo; il restante 20 per cento dietro presentazione di consuntivi annuali di spesa.

I contributi previsti dal quarto commma dell'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, sono comprensivi delle spese per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-83, la spesa di lire 1.500 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1981 ».

Art. 89.

Utilizzo dei fondi di cui al regolamento CEE n. 2615 del 1980

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo contributi in conto capitale, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa, per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica e di assistenza aventi per scopo la realizzazione delle attività indicate all'art. 4, n. 1, lett. *c*), del regolamento (CEE) n. 2615 del 7 ottobre 1980, a servizio delle piccole e medie imprese associate.

Per le stesse finalità l'IRCAC è autorizzato ad effettuare in favore delle medesime associazioni le operazioni di credito a medio termine per l'acquisto di macchinari e attrezzature strettamente necessari, secondo le modalità fissate dalla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, nonché dal relativo regolamento di applicazione.

Il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere concesso, nella misura massima de 20 per cento della spesa ammessa, anche ad integrazione di contributi eventualmente concessi da altri enti comunitari o statali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il biennio 1981-82, la spesa di lire 1.200 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 90.

Consorzi di garanzia fidi tra cooperative

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a costituire un consorzio di garanzia fidi tra cooperative aventi sede ed operanti in Sicilia iscritte nel settore di produzione e lavoro, esercenti attività industriale, di costruzione, di servizio e trasporto, e nel settore agricolo, purché operino con il conferimento del prodotto dei soci e gestiscano, o abbiano finalità di gestire, stabilimenti di trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, per favorire l'accesso al credito di esercizio, mediante fidejussione, agli istituti ed aziende di credito che effettuano finanziamenti alle consorziate.

Art. 91.

Statuto dei consorzi di garanzia fidi tra cooperative

Lo statuto del consorzio di cui al precedente art. 90 deve espressamente ed inderogabilmente contenere le norme relative ai requisiti di mutualità e deve essere approvato con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Lo statuto di cui al precedente comma deve espressamente prevedere:

1) i requisiti delle cooperative per la partecipazione al consorzio;

2) l'importo del concorso al fondo rischi da parte delle singole cooperative consorziate;

3) l'importo dei finanziamenti garantibili dal consorzio che, per ogni cooperativa consorziata, non può, comunque superare il quaranta per cento del fatturato annuo o del giro annuo di affari desunto dall'ultimo esercizio sociale;

4) la gestione del fondo rischi che deve essere depositato ed erogato a cura dell'IRCAC;

5) la partecipazione in seno al consiglio di amministrazione di un rappresentante nominato dall IRCAC;

6) la partecipazione di un rappresentante nominato dall'IRCAC in seno al collegio sindacale del consorzio;

7) che non siano concesse garanzie a cooperative nei cui confronti siano in corso procedure fallimentari o di liquidazione coatta-amministrativa o di amministrazione controllata;

8) che la fidejussione sia consentita per il massimo del 50 per cento del finanziamento e fatta salva la preventiva escussione del debitore.

Art. 92

Misure di partecipazione

Il concorso delle cooperative consorziate al totale del fondo per la garanzia fidi è pari al 50 per cento, restando a carico dell'IRCAC l'integrazione del rimanente 50 per cento.

Gli aumenti del fondo di garanzia fidi sono deliberati dall'assemblea del consorzio ed approvati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la giunta regionale.

Art. 93.

Fondo IRCAC per la partecipazione al fondo rischi

Per le finalità di cui al precedente articolo è costituito presso l'IRCAC un fondo a gestione separata di lire 1.500 milioni, da utilizzare per la partecipazione al fondo rischi del consorzio.

E' autorizzata la relativa spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 94.

Apertura di linee di credito

Al fine di incrementare il volume dei finanziamenti agevolati a favore degli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito indicati all'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, apposita convenzione per la costituzione

di linee di credito per porre in essere tutte le operazioni di credito di cui alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, nonché le operazioni di credito di cui alle norme istitutive dei fondi a gestione separata presso l'IRCAC.

Alle operazioni di credito poste in essere a valere sulle linee di credito di cui al presente articolo viene esteso il rimborso degli oneri di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, nonché la garanzia fidejussoria di cui all'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche.

Art. 95.

Procedure

Al fondo di cui al punto 4 dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, affluiranno gli interessi posti a carico dei beneficiari dei finanziamenti concessi dall'IRCAC in virtù del precedente art 88, nella misura stabilita per le altre operazioni creditizie effettuate dal medesimo Istituto.

Nei limiti consentiti dal fondo di cui al comma precedente e per le somme effettivamente utilizzate l'IRCAC corrisponderà agli istituti di credito, che hanno consentito le linee di credito di cui al precedente articolo, gli interessi, computati al tasso previsto dalle vigenti disposizioni legislative riguardanti l'IRCAC, entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 96.

Finanziamento a tasso agevolato a favore delle cooperative

L'IRCAC è autorizzato a concedere a cooperative e loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato per la contrazione di mutui bancari di durata non superiore ad anni 15, per la totale copertura delle onerosità passive, debitamente documentate e quantificate alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendenti dall'ammasso di olive da mensa effettuato nell'annata agraria 1979 e relative spese di gestione.

Per tali finanziamenti l'IRAC è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni, il fondo di cui all'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Per le finalità del presente articolo il fondo contributi interessi dell'IRCAC viene incrementato della somma annua di lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modifiche, e le norme di gestione dell'IRCAC.

Le disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma del presente articolo si applicano, altresì, in favore delle industrie conserviere che hanno effettuato, nella decorsa campagna, operazioni di trasformazione del pomodoro fruendo degli interventi di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83.

Per le finalità di cui al precedente comma il fondo contributi interessi dell'IRCAC è incrementato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, di lire 100 milioni.

TITOLO VI

INTERVENTI PER LA PESCA E ALTRE ATTIVITA'

Art. 97.

Attrezzature portuali

Il contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13 e successive aggiunte e modifiche, è elevato sino alla misura massima del 98 per cento.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa di lire 3.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 98.

Programmi realizzati ai sensi della legge regionale n 5 del 1975

Per le finalità di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, limitatamente ai programmi realizzati sino alla data del 31 dicembre 1980, è autorizzata, per il biennio 1981-82, la spesa di lire 1.500 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 99.

Soggetti beneficiari della legge regionale n. 1 del 1980

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, modificato dall'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sotituito con il seguente:

« Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i pescatori e gli armatori, singoli o associati, che siano proprietari per almeno 18 carati di natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Regione e che quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nel territorio della Regione da almento tre anni dalla data di presentazione dell'istanza, nonché le cooperative di pescatori e loro consorzi e le società di pescatori che abbiano sede legale nella Regione ».

Art. 100.

Integrazione dei soggetti della legge regionale n. 1 del 1980

Alla fine dell'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, modificato dall'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« I benefici di cui al presente articolo sono estesi alle società costituite fra pescatori aventi sede legale in Sicilia ».

Art. 101.

Regolamentazione della pesca subacquea

L'art. 27 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituito con il seguente:

« L'esercizio della pesca subacquea nonché la cattura e la raccolta di tutte le specie marine di interesse economico con l'uso di apparecchi ausiliari autonomi o non di respirazione è regolamentato con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il consiglio regionale della pesca ».

Art. 102

Limite per il credito di esercizio peschereccio

Il secondo comma dell'art. 8-*bis* della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

« L'ammontare del prestito di esercizio va concesso nella misura di L. 250.000 per tonnellata di stazza lorda.

I finanziamenti non possono avere durata complessiva superiore ad anni tre di cui uno di preammortamento ed entreranno in ammortamento dopo un anno dalla data della relativa somministrazione.

Le relative operazioni possono assumere le forme di sovvenzione cambiaria ».

Art. 103.

Modalità di concessione degli interventi per l'acquacoltura

L'art. 22 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituito con il seguente:

« I contributi a fondo perduto previsti dall'articolo precedente sono erogati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sulla base di un programma annuale predisposto dall'assessore stesso, sentito il consiglio regionale per la pesca e previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, secondo le seguenti modalità:

il 50 per cento del contributo, elevabile al 70 per cento per le cooperative e loro consorzi, previa dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori, dietro presentazione di copia del contratto di appalto e della dichiarazione di inizio dei lavori da parte del direttore dei medesimi;

il 40 per cento del contributo o eventuale quota residua fino alla concorrenza del 70 per cento dell'ammontare complessivo della somma appaltata ed ammessa a contributo;

la residua parte all'avvenuta esecuzione dei lavori e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo di quelli ammessi a contributo.

Ove i lavori risultino, in chiusura, di importo inferiore, il contributo regionale è ridotto proporzionalmente, salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

I contributi sul pagamento degli interessi per i finanziamenti concessi da istituti e aziende di credito sono liquidati nella misura e con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5.

I benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo precedente, che possono essere estesi alle iniziative già realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono cumulabili con quelli previsti da disposizioni statali o comunitarie, entro il limite massimo del 90 per cento dell'investimento ».

Art. 104.

Garanzie per il credito di esercizio peschereccio

All'art. 12 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai finanziamenti previsti dall'art. 9 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5.

Detti finanziamenti possono essere garantiti da garanzia sussidiaria della Regione per la copertura dei rischi sino a lire 5.000 milioni nel limite massimo dell'80 per cento delle perdite definitivamente accertate dagli istituti e aziende di credito, compresi gli interessi maturati e le spese sostenute ».

Art. 105.

Imprese costruttrici di contenitori in legno

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese e cooperative costruttrici di contenitori in legno per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, che abbiano svolto nel territorio della Regione siciliana attività continuativa da almeno 3 anni, un contributo in conto capitale del 10 per cento sull'ammontare dei costi sostenuti nell'anno 1980, risultanti da regolari fatture, per l'acquisto della materia prima del loro prodotto.

Il beneficio previsto dal precedente comma è concesso alle imprese e cooperative che dimostrino di avere applicato i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 106.

Ai fondi istituiti in applicazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 1041 del 25 novembre 1971.

Art. 107.

Per le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, lett. *a*) della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio, è fissato nella misura del 6,50 per cento.

Il tasso di cui al precedente comma si applica alle operazioni di finanziamento contrattuale perfezionate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 108.

Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1981-1983 le seguenti spese (in milioni di lire):

(*Omissis*).

All'onere di lire 51.750 derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 163 050 milioni per l'anno 1982 e in lire 90.050 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma » (fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 109.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA - SARDO - GRILLO

(3629)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812020)